Arcidiocesi
Trani - Barletta - Bisceglie

STATUTI E REGOLAMENTI

Organismi di partecipazione

Trani - 2022

INDICE

Sigle e abbreviazioni …… 3

Presentazione dell'Arcivescovo ……..…….. 5

Capitolo I: Consiglio pastorale diocesano

Premessa ……... 7
Decreto di promulgazione …….…….... 9
Statuto del Consiglio pastorale diocesano ……... 10
Regolamento del Consiglio pastorale diocesano…… 18
Allegati ……... 21

Capitolo II: Consiglio pastorale zonale

Premessa ……..…….. 23
Decreto di promulgazione ……..... 25
Statuto del Consiglio pastorale zonale ……... 26
Allegati ……... 33

Capitolo III: Consiglio pastorale parrocchiale

Premessa ……..…. 35
Decreto di promulgazione ……..... 38
Statuto del Consiglio pastorale parrocchiale …… 39
Regolamento del Consiglio pastorale diocesano…… 44
Allegati ……... 51

Capitolo IV: Consiglio parrocchiale per gli affari economici

Premessa ……... 57
Decreto di promulgazione ……..... 59
Regolamento del Consiglio parrocchiale per gli affari economici ……... 60
Allegati ……... 67

Riferimenti Magisteriali ……..... 71

SIGLE E ABBREVIAZIONI

AS	CONGREGAZIONE DEI VESCOVI, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi *Apostolorum Successores*
CEI	Conferenza Episcopale Italiana
CEP	Conferenza Episcopale Pugliese
Cost.	PICHIERRI G. BATTISTA, *Libro sinodale. Per una Chiesa mistero di comunione e di missione*, Costituzione
CPAE	Consiglio parrocchiale per gli affari economici
CPP	Consiglio pastorale parrocchiale
CPr	Consiglio presbiterale
CPZ	Consiglio pastorale zonale
EG	FRANCESCO, Esortazione apostolica *Evangelii Gaudium*
ES	PAOLO VI, Lettera apostolica Motu proprio *Ecclesiae sanctae*
GS	CONCILIO VATICANO II, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, *Gaudium et Spes*
IMA	CEI, *Istruzione in materia amministrativa*, 2005
LG	CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, *Lumen Gentium*
§	paragrafo/i
art.	articolo/i
can.	canone/i del Codice di Diritto Canonico del 1983
n.	numero/i
o.d.g.	ordine del giorno
Reg. CPP	Regolamento del Consiglio pastorale parrocchiale
St. CPP	Statuto del Consiglio pastorale parrocchiale
St. Cur.	Statuto della Curia Arcivescovile dell'11 giugno 2021

Quanto sono necessari, i consigli pastorali!

Un Vescovo non può guidare una diocesi senza i consigli pastorali.

Un parroco non può guidare la parrocchia senza i consigli pastorali.

Questo è fondamentale!

Papa Francesco

Mons. Leonardo D'Ascenzo

ARCIVESCOVO di TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE
TITOLARE di NAZARETH

PRESENTAZIONE

Carissimi presbiteri, diaconi, religiosi, religiose e fedeli tutti,

sono lieto di poter presentare alla comunità diocesana gli Statuti e i Regolamenti dei Consigli pastorali di partecipazione: Consiglio pastorale diocesano, Consiglio pastorale zonale, Consiglio pastorale parrocchiale e Consiglio parrocchiale per gli Affari economici.

I testi che seguono ci richiamano la responsabilità e la collaborazione di tutti, al fine di edificare la Chiesa diocesana in uno stile sinodale.

Sinodalità: questa parola che piano piano sta entrando a far parte del nostro vocabolario e che Papa Francesco tanto ci raccomanda, trova una sua chiara e intensa attuazione proprio in questi organismi di partecipazione che si fanno carico del cammino di vita e di fede della comunità diocesana, delle parrocchie e delle zone pastorali della diocesi.

Particolare importanza hanno i laici che «radunati nel popolo di Dio e costituiti nell'unico Corpo di Cristo sotto un solo capo, chiunque essi siano, sono chiamati come membra vive a contribuire con tutte le loro forze, ricevute dalla bontà del Creatore e dalla grazia del Redentore, all'incremento della Chiesa e alla sua ininterrotta santificazione» (LG 33).

La collaborazione comprende anche il diritto-dovere di consigliare: «I laici, nella misura della scienza, della competenza e del prestigio di cui godono, hanno il diritto, anzi a volte anche il dovere di far conoscere [ai propri pastori] il loro parere su quanto attiene al bene della Chiesa» (LG 37).

Il Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana, dopo il convegno *Evangelizzazione e promozione umana* (Roma, 30 ottobre - 4 novembre 1976), così si esprimeva: «Sentiamo l'esigenza sempre più urgente di istituire o potenziare gli organismi collegiali di partecipazione, come espressione spirituale e operativa di tutto il popolo di Dio, luogo pedagogico ed evangelico della formazione ecclesiale, strumento del comune studio e della comune ricerca per essere adeguatamente presenti ai bisogni della nostra società».

Da queste parole comprendiamo, dunque, come gli organismi di partecipazione sono luoghi di sinodalità e corresponsabilità, scuole di ascolto e di discernimento, promotori e animatori di comunità che aiutano a passare dall'autopreservazione all'uscita (cf. EG 27).

Il loro obiettivo non è quello di organizzare la Chiesa ma di porla in stato di missione. Papa Francesco sottolinea che «nella sua missione di favorire una comunione dinamica, aperta e missionaria, [il Vescovo] dovrà stimolare e ricercare la maturazione degli organismi di partecipazione proposti dal Codice di diritto canonico […]. Ma l'obiettivo di questi processi partecipativi non sarà principalmente l'organizzazione ecclesiale, bensì il sogno missionario di arrivare a tutti» (EG 31).

Pertanto, credo che per vivere al meglio gli organismi di partecipazione a tutti i livelli sarà auspicabile alimentare maggiormente alcune predisposizioni: disponibilità, capacità di ascolto e di dialogo, impegno, costanza e creatività. In tal modo si favorirà nella partecipazione il passaggio da un mero atteggiamento di collaborazione ad uno di corresponsabilità e così "*sentirci e vivere come popolo di Dio: sacramento di comunione*" (Orientamenti pastorali 2020-2023) nel dialogare e decidere insieme i percorsi pastorali.

L'augurio e l'auspicio che faccio a tutta la comunità diocesana è che l'applicazione della nuova normativa riguardante i Consigli di partecipazione favorisca sempre più il perseguimento, fra laici, membri della vita consacrata e ministri ordinati, dell'ideale «delle prime comunità cristiane, nelle quali i credenti avevano un cuore solo e un'anima sola (cfr. At 4,32) […] [nonché] il sogno missionario di arrivare a tutti» (EG 31).

Cari presbiteri, diaconi, consacrati, laici, associazioni, gruppi, movimenti, ognuno sappia e possa trovare nella nostra Chiesa la propria casa … dove tutti possiamo sentirci protagonisti senza protagonismi, tutti chiamati a camminare insieme sul sentiero che Dio si aspetta dalla chiesa di oggi e a portare "molto frutto" (cf. Gv 15,8).

Trani, 4 ottobre 2022 - *Festa di S. Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia*

✠ Mons. Leonardo D'Ascenzo

arcivescovo

CAPITOLO I

IL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

PREMESSA

Il 28 ottobre 1965, nella sua VII sessione solenne il Concilio Ecumenico Vaticano II approvò il decreto sull'ufficio pastorale dei Vescovi *Christus Dominus* che nel secondo capitolo ("i Vescovi e le Chiese particolari"), nella terza parte ("i cooperatori del Vescovo diocesano"), al paragrafo 27 ("Curia e Consigli diocesani") raccomanda vivamente la costituzione in ogni Diocesi del CPD, presieduto dal Vescovo diocesano, del quale facciano parte sacerdoti, religiosi e laici scelti con particolare cura, ed al quale spetti il compito di studiare ed esaminare tutto ciò che si riferisce alle attività pastorali, per poi proporre pratiche conclusioni. Il CPD, dunque, è un'istituzione nuova a diretta conseguenza dell'ecclesiologia del Vaticano II, che ha valorizzato il sacerdozio comune dei fedeli. Esso è segno e strumento della comune partecipazione alla missione della Chiesa particolare di tutti i fedeli, nelle diversità degli stati di vita, dei carismi e dei ministeri. Già il decreto sull'ufficio pastorale dei Vescovi *Christus Dominus* al n. 27 affermava l'opportunità di un consiglio, presieduto dal Vescovo, per studiare e approfondire le diverse questioni pastorali offrendo delle conclusioni pratiche per orientare il Vescovo nella sua missione pastorale.

Il CPD non ha funzioni di governo pastorale, ma il suo lavoro è di «*natura consultiva*, e deve essere sempre contraddistinto da un delicato rispetto sia della giurisdizione episcopale che dell'autonomia dei fedeli, individui o associati, senza pretese direttive o di coordinamento estranee alla sua natura. Tuttavia, il Vescovo deve tenere nella dovuta considerazione il parere dei membri del Consiglio, in quanto responsabile collaborazione della comunità ecclesiale al suo ufficio apostolico. Il Vescovo può proporre alla discussione del Consiglio temi relativi alle *attività pastorali* delle diocesi: come per esempio, il piano pastorale, le diverse iniziative missionarie, catechetiche e apostoliche diocesane, i mezzi per migliorare la formazione dottrinale e la vita sacramentale dei fedeli, il modo di facilitare il ministero pastorale dei chierici, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi della Chiesa, ecc.» (AS, 184). Al CPD, inoltre, non compete il coordinamento delle attività pastorali diocesane né tanto meno esprimersi su tutta l'attività pastorale diocesana, bensì solo su quelle questioni pastorali che il Vescovo ritiene di sottoporgli (cf. can. 511). Le sue conclusioni non sono vincolanti ma vengono offerte al Vescovo per meglio indirizzare e promuovere l'azione pastorale di una comunità diocesana, intesa come attività protesa a favorire la comunione, la corresponsabilità dei credenti e a sviluppare la missione della Chiesa particolare.

Il CPD in quanto luogo di comunione, di corresponsabilità e di confronto in stile sinodale, ha come servizio peculiare quello di consigliare, nel senso di mettere in atto quella forma di discernimento utile per aiutare il Vescovo e la Chiesa locale a comprendere ciò che Dio esige da lei.

Questo comporta da parte i tutti i membri del CPD di giungere ad una decisione mediante un voto consultivo (cf. can. 514 § 1; ES, 16 § 1) da intendersi non come una semplice ratifica, ma la richiesta di pareri liberi, sinceri e chiari tra persone che condividono uno scopo comune di servizio alla comunità, superando la mentalità della semplice collaborazione per arrivare ad una vera corresponsabilità alla vita e alla missione della Chiesa[1]. Il Vescovo, inoltre, dovrà avere «gran conto

[1] Il CPD «"ha voce soltanto consultiva". Infatti i consigli e i suggerimenti dei fedeli che vengono proposti nell'ambito della comunione ecclesiastica e in uno spirito di vera unità, possono recare non piccola utilità per giungere ad una deliberazione. L'obbedienza attiva e il rispetto poi, che i fedeli devono mostrare verso i sacri pastori, invece di impedire, favoriscono piuttosto l'aperta e sincera manifestazione su ciò che richiede il bene della chiesa» CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Lettera circolare *Omnes Christifideles*, n. 8.

delle proposte e dei suggerimenti del consiglio e dia molto peso a un parere votato alla unanimità, salva però restando la libertà e l'autorità che gli competono di diritto divino per pascere la porzione del popolo di Dio a lui affidata»[2]. Cosi inteso il consigliare diventa un discernimento molto delicato che deve avere, a sua volta, la comprensione amorevole delle complessità della vita in genere e della vita ecclesiale in specie e dare slancio missionario alla comunità.

La cura della missione evangelizzatrice della Chiesa domanda a tutti l'attitudine al dialogo, l'argomentazione delle proposte, la familiarità con il Vangelo e con la dottrina e la disciplina ecclesiastica in genere. È inoltre richiesta la necessità di una formazione assidua per coltivare la sensibilità al lavoro pastorale comune e va garantita la continuità, ma anche il ricambio dei membri del consiglio.

Paolo VI, parlando del CPD, spiegava che il suo fine è «promuovere la conformità della vita e dell'azione del popolo di Dio con il Vangelo» (ES art. 16 § 1). Tale prospettiva, che è stata riaffermata con forza da papa Francesco in *Evangelii gaudium* (cf. n. 31), costituisce, ancora oggi, la sfida e l'impegno da attuare come comunità diocesana.

[2] *Ibidem*.

Mons. Leonardo D'Ascenzo

ARCIVESCOVO di TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE
TITOLARE di NAZARETH

Prot. n. 754/22/a

«Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio. Quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già tutto contenuto nella parola "Sinodo"» (PAPA FRANCESCO, *Discorso in occasione della Commemorazione del 50° anniversario dell'Istituzione del Sinodo dei Vescovi*, 17 ottobre 2015).

La sinodalità, come ci ricorda il Papa, è la dimensione costitutiva della Chiesa. In questa Diocesi, nelle singole comunità parrocchiali e nelle varie zone pastorali sono previsti in forma permanente diversi organismi che incarnano lo spirito sinodale quale stile peculiare che qualifica la vita e la missione della Chiesa tramite strutture e processi ecclesiali in cui la natura sinodale stessa della Chiesa si esprime a livello istituzionale.

Pertanto,

DESIDERANDO rivitalizzare e sostenere tali organismi di partecipazione e comunione di tutti i fedeli nella nostra Chiesa Diocesana, che, pur nella loro natura puramente consultiva, assolvono al prezioso compito di promuovere l'assunzione di decisioni e orientamenti sagge e prudenti in ambito pastorale e amministrativo da parte delle autorità competenti con la fattiva collaborazione dei laici;

AVVALENDOCI di una Commissione di esperti costituita al fine di revisionare gli statuti dei predetti organismi emanati dai miei predecessori, e di redigere gli annessi regolamenti, laddove fosse necessario;

VISTI il n. 31 dell'esortazione apostolica *Evangelii gaudium* sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale, di papa Francesco, del 24 novembre 2013, i decreti sinodali del I Sinodo Diocesano "Per una Chiesa mistero di comunione e missione" e in conformità con quanto disposto dallo Statuto della Curia Diocesana, promulgato l'11 giugno 2021;

ASCOLTATO il parere del Consiglio Presbiterale Diocesano e del Consiglio Pastorale Diocesano, nonché il consiglio di quanti operano all'interno degli Uffici e dei Servizi della Curia diocesana;

A NORMA dei cann. relativi alle leggi ecclesiastiche (7-22), agli statuti e regolamenti (94-95) e al consiglio pastorale diocesano (511-514) del Codice di Diritto Canonico e del n. 184 del Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi *Apostolorum Successores*, della Congregazione dei Vescovi, del 22 febbraio 2004;

IN VIRTÙ della Nostra Potestà Ordinaria,

MODIFICHIAMO E PROMULGHIAMO

LO STATUTO E IL REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO,
acclusi al presente decreto
ad experimentum per un quinquennio.

Il presente Statuto e l'annesso Regolamento entreranno in vigore a un mese dalla data di promulgazione, a norma del can. 8 §2 del Codice di Diritto Canonico, abrogando tutte le anteriori disposizioni contrarie o non conformi.

Trani, 4 ottobre 2022 - *Festa di S. Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia*

L'ARCIVESCOVO
+ Leonardo D'Ascenzo
(Mons. Leonardo D'Ascenzo)

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE
(Sac. Francesco Mastrulli)

Mons. Leonardo D'Ascenzo

ARCIVESCOVO di TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE
TITOLARE di NAZARETH

Prot. n. 754/22/b

Statuto
del Consiglio pastorale diocesano

Art. 1 - Costituzione

Il CPD dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, composto da presbiteri, diaconi, membri di istituti di vita consacrata e laici, è costituito in conformità ai can. 511-514.

Art. 2 - Natura

Il CPD è un organo consultivo che contribuisce, nel modo più proprio, a realizzare la comunione nella partecipazione e corresponsabilità per la missione evangelizzatrice della Chiesa particolare attraverso il discernimento comunitario nello stile sinodale (cf. Cost., n. 17-30).

Art. 3 - Finalità

§ 1. Il CPD, presieduto e convocato dall'Arcivescovo, ha il compito di offrire un contributo qualificato al cammino pastorale unitario diocesano.
Pertanto, si adopera a:

a. studiare, valutare e proporre conclusioni operative, per quanto riguarda le attività pastorali della Diocesi (cf. can 511);
b. offrire all'Arcivescovo contributi per l'elaborazione e l'attuazione del Piano o Orientamenti pastorali diocesani (cf. Cost., n. 27 e Statuto della Curia, art. 3), in sintonia con il Magistero pontificio e le indicazioni della CEI e CEP;
c. proporre dei suggerimenti riguardo alle iniziative missionarie, catechetiche e apostoliche nell'ambito diocesano; riguardo alla promozione della formazione dottrinale e della vita sacramentale dei fedeli; riguardo all'aiuto da dare all'azione pastorale dei sacerdoti nei diversi ambiti sociali, e nelle zone della diocesi; circa il modo di sensibilizzare la pubblica opinione sui problemi che riguardano la Chiesa (cf. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Lettera circolare *Omnes Christifideles*, n. 9);
d. armonizzare le proposte dei Consigli Pastorali Zonali e degli Uffici, Servizi e Consulte diocesani.

§ 2. Non sono di competenza del CPD le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni e trasferimenti.

Art. 4 - Composizione

§ 1. Il CPD è composto dai rappresentanti del Popolo di Dio che costituisce la Diocesi, tenuto conto delle sue articolazioni e dei diversi ruoli esercitati dai fedeli nell'apostolato, sia singolarmente, sia in forma associata (cf. can. 512, § 2).

§ 2. Il CPD si compone di membri di diritto, membri eletti e membri nominati dall'Arcivescovo.

§ 3. I membri di diritto sono:
a. Vicario generale;
b. Vicari Episcopali;
c. Moderatore di Curia;
d. Coordinatori zonali.

§ 4. I membri eletti sono:
a. un presbitero rappresentante del Consiglio Presbiterale;
b. un diacono permanente eletto dalla Comunità dei diaconi permanenti della Diocesi;
c. un/a religioso/a eletto/a dalla Consulta diocesana per la vita consacrata;
d. due giovani (uomo e donna) rappresentanti del Servizio diocesano di Pastorale Giovanile;
e. due membri rappresentanti della Sezione Famiglia e Vita (cf. St. Cur. art. 50 e 51);
f. due membri rappresentanti della Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali (cf. St. Cur.
g. art. 54);
h. un appresentante laico eletto da ciascun CPZ, a norma dell'art. 17 § 2 dello statuto del CPZ;
i. i rappresentanti dell'ambito pastorale (cf. St. Cur., Titolo VI) eletti dagli Uffici, Servizi e
j. Consulte secondo ciascuno dei tre seguenti settori:
   - Settore Profezia-Evangelizzazione;
   - Settore Liturgia e Santificazione;
   - Settore Diakonia e Testimonianza della carità.

§ 4. I membri nominati dall'Arcivescovo sono quei fedeli che egli può scegliere fino ad un massimo di tre.

Art. 5 - Doti richieste

§ 1. Possono essere membri del CPD i fedeli in piena comunione con la Chiesa cattolica e che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza (cf. can. 512, §§ 1 e 3) che abbiano raggiunto la maggiore età al momento dell'insediamento del consiglio.

§ 2. I membri del CPD non devono ricoprire incarichi nell'amministrazione pubblica o compiti direttivi in partiti o associazioni politiche.

§ 3. Ciascun consigliere sia propenso all'ascolto e al dialogo con tutte le componenti della comunità locale per elaborare proposte da presentare al CPD.

Art. 6 - Sostituzioni dei consiglieri

Il primo dei non eletti diventa automaticamente consigliere nel caso di sostituzione del primo eletto nel corso del mandato del CPD.

Art. 7 - Durata in carica

§ 1. Il CPD si rinnova ogni cinque anni. Allo scadere del mandato, l'Arcivescovo dà avvio con proprio decreto alle procedure necessarie per il rinnovo del consiglio. I consiglieri elettivi possono essere rieletti soltanto per due mandati consecutivi.

§ 2. Quando la sede diviene vacante, il CPD cessa (cf. can. 513 § 2).

Art. 8 - Decadenza dall'incarico

§ 1. I singoli consiglieri decadono dall'incarico:
a. per gravi motivi di salute, personali e familiari;
b. per dimissioni, presentate per iscritto e motivate all'Arcivescovo;
c. per trasferimento ad altra Zona pastorale e/o parrocchia, nel caso di presbiteri e laici eletti;
d. per cessazione dell'incarico, nel caso di membri di diritto;
e. per trasferimento ad altra Diocesi, nel caso di membri appartenenti alla vita consacrata;
f. per assenza dalle sessioni, secondo quanto disposto dall'art. 10;
g. per assunzione di incarichi nell'amministrazione pubblica;
h. per altre cause previste dal diritto.

§ 2. La sostituzione dei consiglieri decaduti, salvo i membri di diritto, avviene a norma dell'art. 6. I consiglieri così subentrati durano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del consiglio.

Art. 9 - Le sessioni del CPD

§ 1. Il CPD è convocato in sessione ordinaria almeno due volte l'anno, necessariamente per la progettazione e la verifica degli Orientamenti pastorali, secondo il calendario stabilito dall'Arcivescovo all'inizio di ogni anno pastorale.

§ 2. Il consiglio può essere convocato in sessione straordinaria dall'Arcivescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei consiglieri. In questo caso i consiglieri richiedenti la convocazione del consiglio devono presentare istanza scritta al segretario, proponendo gli argomenti da porre all'o.d.g.

Art. 10 - Formazione dei consiglieri e approfondimenti

Il CPD può essere invitato dall'Arcivescovo a giornate di spiritualità e a momenti di formazione teologico-pastorali. Momenti di preghiera comune sono previsti in occasione di ogni sessione.
Sono altresì previsti, ove la programmazione della sessione lo consenta, momenti di libero dialogo con l'Arcivescovo o di approfondimento tematico con esperti esterni, invitati dall'Arcivescovo stesso.

Art. 11 - Partecipazione dei consiglieri

§ 1. I membri del CPD hanno il dovere di intervenire personalmente tutte le volte che l'Arcivescovo li convoca; non possono farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione.

§ 2. Le assenze, anche parziali, devono essere motivate, in forma scritta, al segretario, entro 10 giorni dall'avvenuto svolgimento della sessione cui si riferisce. Il segretario verifica annualmente le presenze.

§ 3. L'assenza ingiustificata dalle sessioni per tre volte consecutive o per cinque volte intervallate comporta la decadenza del consigliere, dichiarata dal segretario, previo ascolto delle ragioni dell'interessato.

Art. 12 - Ordine del giorno

§ 1. L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito dall'Arcivescovo sentito il Consiglio di presidenza.

§ 2. Ciascun membro del CPD ha la facoltà di proporre l'iscrizione all'o.d.g. di uno o più argomenti pertinenti al Consiglio (cf. art. 3 § 2). La proposta dovrà pervenire all'Arcivescovo per iscritto, tramite il segretario, con l'indicazione dei motivi posti a sostegno della stessa.

Art. 13 - Preparazione delle Sessioni

Il Consiglio di presidenza per studiare e approfondire i temi da porre all'o.d.g. potrà eventualmente elaborare un sintetico documento preparatorio, a carattere operativo, da proporre ai consiglieri. Il documento preparatorio è reso disponibile, mediante invio per posta elettronica, ai consiglieri.

Art. 14 - Convocazioni

I consiglieri, a cura del segretario, sono convocati per le sessioni dell'assemblea a mezzo avviso scritto o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data fissata per la sessione, con allegati l'o.d.g. ed eventualmente il documento preparatorio.

Art. 15 - Consiglio CPZ e CPP

§1. Le sessioni dell'assemblea del CPD, qualora i punti all'o.d.g. lo richiedessero, possono essere precedute dall'incontro dei CPZ o, in casi particolari, dei CPP per sottoporre specifiche tematiche. Sarà cura del Consiglio di presidenza presentare all'assemblea una sintesi delle relazioni raccolte dai CPZ e CPP.

§ 2. I membri del Consiglio di presidenza si rendono disponibili a partecipare alle riunioni dei CPZ o CPP, su invito del Coordinatore zonale o del parroco, per illustrare specifiche tematiche o raccogliere indicazioni per il CPD.

Art. 16 - Svolgimento delle sessioni

Le sessioni del CPD sono presiedute dall'Arcivescovo. La moderazione ed il coordinamento dei lavori dell'assemblea possono essere affidati al Vice presidente, d'intesa con l'Arcivescovo, e saranno condotti in maniera da favorire un costruttivo rapporto dialogico fra tutti i membri (Cost. 25).

Art. 17 - Esperti

Qualora fosse necessario, al CPD possono essere invitati esperti in particolari materie. Questi però non hanno diritto di voto.

Art. 18 - Validità dell'assemblea

L'assemblea del CPD risulta validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri. In caso di presenza di un numero di consiglieri inferiore a quello legale, l'assemblea può validamente proseguire e concludere i lavori ove l'Arcivescovo lo consenta.

Art. 19 - Il Verbale

Dei lavori del consiglio sarà redatto apposito verbale. All'inizio di ogni assemblea viene messo a

disposizione dei consiglieri il verbale dell'assemblea precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al segretario. In assenza di opposizione, il verbale si ritiene approvato.

Art. 20 - Introduzione dei lavori

Gli argomenti posti all'o.d.g. sono introdotti da una breve relazione. In caso di argomento elaborato da una commissione, il relatore o i relatori sono designati dalla commissione stessa, negli altri casi dal Consiglio di presidenza.

Art. 21 - Lavoro per gruppi

§ 1. Su richiesta dell'Arcivescovo o di altri membri del Consiglio di presidenza, l'assemblea può affrontare specifici temi posti all'ordine del giorno dividendosi in gruppi di lavoro. Spetta al Consiglio di presidenza indicare le modalità per lo svolgimento del lavoro dei gruppi.

§ 2. Il lavoro dei gruppi è formalizzato e sintetizzato tramite un documento conclusivo che non ha valore deliberativo.

§ 3. Il Vice presidente o un altro membro del consiglio può essere chiamato, su invito dell'Arcivescovo, a illustrare al Consiglio Episcopale o al Consiglio Presbiterale l'esito della discussione svolta in consiglio nei lavori dei gruppi.

Art. 22 - Il voto

Il voto viene espresso o per alzata di mano o a scrutinio segreto. È espresso sempre a scrutinio segreto per le elezioni, o quando è richiesto da almeno un quinto dei presenti. Per le operazioni di voto, gli scrutatori vengono designati dal Vice presidente.

Art. 23 - Le proposte

§ 1. L'assemblea formula validamente le sue proposte quando è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri.

§ 2. Prima di procedere alla votazione può essere richiesta la verifica del numero legale dei presenti. L'assemblea può validamente proporre, con il consenso dell'Arcivescovo, nonostante il venir meno del numero legale. Le proposte dell'assemblea risultano approvate se votate a maggioranza assoluta dei presenti.

§ 3. L'Arcivescovo avrà gran conto delle proposte e dei suggerimenti del consiglio e darà «molto peso a un parere votato alla unanimità, salva però restando la libertà e l'autorità che gli competono di diritto divino per pascere la porzione del popolo di Dio a lui affidata» (CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Lettera circolare *Omnes Christifideles*, n. 8; cf. can. 127 § 2, 2°).

§ 4. Quando si tratta di elezioni è richiesta la maggioranza assoluta, salvo diversa indicazione dell'Arcivescovo. In caso di parità, si riterrà eletto il consigliere più anziano di età.

Art. 24 - Interpellanze e informazioni

§ 1. L'Arcivescovo può informare il consiglio circa le iniziative concrete assunte riguardo alle proposte emerse nella sessione precedente.

§ 2. Ogni consigliere ha facoltà di presentare all'Arcivescovo, per mezzo del segretario e almeno

due settimane prima della data delle sessioni, interpellanze scritte aventi come oggetto richieste di informazioni sulle iniziative in ordine alle proposte del consiglio.

Art. 25 - Organi

Il CPD esplica le proprie funzioni attraverso i seguenti organi:

a. il presidente, che è l'Arcivescovo;
b. l'assemblea generale, che è costituita da tutti i membri del CPD;
c. il Vice presidente, che è eletto dall'assemblea tra i membri laici del CPD;
d. il Consiglio di presidenza, che è l'organo incaricato di attuare il funzionamento del CPD;
e. il segretario, che è scelto dall'Arcivescovo, tra i membri del CPD.

Art. 26 - Il Vice presidente

§ 1. Il Vice presidente è eletto dall'assemblea tra i laici del consiglio ed è nominato dall'Arcivescovo. A lui è affidato il normale funzionamento del consiglio, la moderazione e il coordinamento delle sessioni dell'assemblea generale del CPD.

§ 2. Fa parte del Consiglio di presidenza ed ha il compito di moderarne le sessioni. Il Vice presidente resta in carica fino allo scadere del mandato del consiglio.

Art. 27 - Il Consiglio di presidenza

§ 1. Il Consiglio di presidenza è l'organo incaricato di verificare il regolare funzionamento del Consiglio, di dare impulso ai lavori, di coordinarne l'attività.

§ 2. Il Consiglio di presidenza è costituito dall'Arcivescovo, Presidente, dal Vice presidente, dal segretario, dal Vicario generale e dal Vicario per la pastorale. Le riunioni sono guidate dal Vice presidente.

Art. 28 - Compiti del Consiglio di presidenza

Al Consiglio di presidenza spetta:

a. coadiuvare l'Arcivescovo in tutto ciò che concerne l'attività del consiglio;
b. offrire il proprio parere all'Arcivescovo circa l'o.d.g. delle sessioni;
c. stabilire le modalità di preparazione, svolgimento e conclusione delle sessioni;
d. istituire, seguire e coordinare l'attività delle varie commissioni eventualmente costituite;
e. essere a disposizione dell'Arcivescovo per consultazioni e interventi nell'ambito delle competenze del consiglio.

Art. 29 - Il segretario

§ 1. Il CPD ha un segretario, nominato dall'Arcivescovo tra i membri del consiglio. Il segretario resta in carica fino allo scadere del mandato del consiglio.

§ 2. Il segretario ha il compito di:

a. tenere l'elenco dei consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del CPD;
b. curare la redazione e l'invio, nei termini stabiliti, dell'o.d.g. delle sessioni, con i documenti annessi e con l'avviso di convocazione;
c. ricevere dai consiglieri le proposte per la formulazione dell'o.d.g., le richieste di convocazione straordinaria, le interpellanze all'Arcivescovo;

d. tenere conto delle presenze e segnalare le assenze ai fini dell'art. 11 § 3;
e. redigere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del consiglio e tenere aggiornato l'archivio;
f. stilare la relazione introduttiva alle sessioni del consiglio;
g. svolgere tutte le attività necessarie per il buon andamento del consiglio;
h. predisporre le operazioni necessarie per la trasmissione dei documenti con l'ausilio di strumenti informatici e gestire la relativa lista dei contatti di posta elettronica e telefonici al fine di una più rapida ed efficace comunicazione.

Art. 30 - Le commissioni

§ 1. Il CPD può proporre la costituzione nel proprio ambito di commissioni di indagine e di studio, soprattutto in vista della preparazione delle sessioni.

§ 2. Il numero dei componenti di ciascuna commissione, le modalità della loro designazione e la durata del mandato sono decisi dal Consiglio di presidenza al quale spetta il coordinamento del lavoro delle commissioni. Tutti i consiglieri siano disposti a far parte di qualche commissione nel corso del loro mandato.

Art. 31 - Attività delle commissioni

§ 1. Le singole commissioni svolgono il proprio lavoro secondo i metodi e i mezzi più confacenti e idonei alle esigenze del proprio oggetto di studio.

§ 2. Il Presidente della commissione, anche su proposta del consiglio e con l'assenso dell'Arcivescovo, può invitare a far parte delle commissioni taluni esperti in ragione della materia trattata.

§ 3. Le commissioni articolano il proprio lavoro secondo i metodi più confacenti ai loro scopi, avendo cura di sviluppare l'opportuna collaborazione con gli Uffici, i Servizi di Curia, le Consulte e gli altri organismi diocesani.

Art. 32 - Rapporto col Consiglio presbiterale

§ 1. Il CPD e il CPr, consapevoli di essere organismi di partecipazione e di corresponsabilità per il servizio pastorale della Diocesi presieduti dall'Arcivescovo, cercano di favorire in ogni modo un'opportuna relazione tra loro (cf. Cost., n. 24).

§ 2. I due organismi (CPD e CPr), in ordine agli Orientamenti pastorali diocesani, si riuniscono sotto la direzione dell'Arcivescovo per concordare e verificare una proposta secondo i propri ambiti di competenza. L'Arcivescovo può convocare in seduta comune i due consigli e sottoporre loro un unico o.d.g.

§ 3. Spetta, in particolare, al Vicario generale promuovere la conoscenza, lo scambio reciproco, il coordinamento e, per quanto possibile, il lavoro comune tra i due consigli.

Art. 33 - Pubblicazioni diocesane

Una relazione sintetica delle sessioni del consiglio, redatta dal segretario e approvata dall'Arcivescovo, è pubblicata sul Bollettino, sulla rivista diocesana e sul portale internet della diocesi (cf. Cost., n. 20; St. Cur., art. 14).

Art. 34 - Norme finali

§ 1. Il CPD, pienamente inserito nella pastorale diocesana, ricerca gli opportuni collegamenti con gli altri organismi. Gli Uffici e Servizi pastorali e le Consulte diocesane provvederanno a tradurre in proposte operative quanto elaborato dal CPD.

§ 2. La partecipazione alle attività del CPD è un servizio reso a titolo gratuito, da laici, presbiteri e membri della vita consacrata, alla Comunità ecclesiale.

§ 3. Le spese per il funzionamento del CPD e delle eventuali commissioni si ritengono a carico della Diocesi.

Art. 35 - Modifiche dello Statuto

§ 1. L'interpretazione del presente Statuto è riservata all'Arcivescovo, il quale solo può dare il significato autentico delle norme contenute in esso. Le norme del presente Statuto possono essere modificate dall'Arcivescovo che procederà di propria iniziativa o motivatamente su richiesta di almeno dei due terzi dei consiglieri del CPD aventi diritto. Le modifiche, dopo attento discernimento, entrano in vigore con la ratifica dell'Arcivescovo. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le norme del Diritto Canonico e della Conferenza Episcopale Italiana, Regionale e delle disposizioni locali.

§ 2. Per l'applicazione dettagliata di alcune norme si fa riferimento al Regolamento, il quale deve essere rivisto ogni volta che viene confermata una modifica dello Statuto.

Trani, 4 ottobre 2022 - *Festa di S. Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia*

L'ARCIVESCOVO

+ Leonardo D'Ascenzo

(Mons. Leonardo D'Ascenzo)

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE

(Sac. Francesco Mastrulli)

Mons. Leonardo D'Ascenzo

ARCIVESCOVO di TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE
TITOLARE di NAZARETH

Prot. n. 754/22/c

Regolamento
del Consiglio pastorale diocesano

Art. 1 - Il CPD

Allo scadere del mandato del CPD, l'Arcivescovo dà avvio con proprio decreto alle procedure necessarie per il rinnovo del Consiglio e, una volta avvenute le elezioni, lo costituisce per il nuovo quinquennio.

Art. 2 - Accettazione della carica

§ 1. Ogni consigliere designato per il CPD dovrà sottoscrivere una formale accettazione della carica e dei relativi obblighi (cf. *allegato 1*).

§ 2. L'elenco dei membri del CPD dovrà essere completo degli indirizzi e dei recapiti del telefono e della posta elettronica e titolo di rappresentanza all'interno del consiglio (cf. *allegato 2*). Ogni variazione dei membri, oltre ad essere annotata nel libro del verbale del consiglio, sarà sollecitamente comunicata alla Cancelleria della Curia diocesana. Quest'ultima provvederà a comunicare gli elenchi ed eventuali aggiornamenti al Vicario per la pastorale.

Art. 3 - Convocazione, ordine del giorno e preparazione delle sessioni

§ 1. Il segretario cura la spedizione (mediante posta elettronica e mezzi telefonici al fine di una più rapida ed efficace comunicazione) dell'avviso di convocazione con l'o.d.g., almeno quindici giorni prima della riunione, per dare la possibilità di prepararsi ai lavori e di consultare, eventualmente, le realtà ecclesiali di competenza; all'avviso di convocazione viene allegata la bozza del verbale della riunione precedente.

§ 2. L'o.d.g. delle sessioni è stabilito dall'Arcivescovo, sentito l'Ufficio di presidenza, tenendo presenti anche le eventuali proposte pervenute. L'o.d.g. delle sessioni termina con la voce "varie ed eventuali", nella quale si terrà conto prudentemente delle richieste dei consiglieri e dei CPP e CPZ presentate tempestivamente al segretario, nell'ambito delle competenze del CPD.

§ 3. Il CPD si riunisce secondo il calendario stabilito all'inizio dell'anno pastorale dall'Ufficio di presidenza.

§ 4. Nel caso in cui i due terzi dei consiglieri richiedano la convocazione straordinaria, dovranno presentare domanda scritta al segretario, precisando i temi da mettere all'o.d.g. La convocazione dovrà essere fatta entro un mese dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

§ 5. Le assenze vanno giustificate. L'Ufficio di presidenza verifica annualmente il registro delle presenze; dopo tre assenze consecutive o cinque intervallate non giustificate, valuterà le singole situazioni, richiamerà il consigliere per poi prendere le opportune decisioni, ivi compresa la proposta di sostituzione, a norma dell'art. 6 dello St. CPD.

Art. 4 - Lo svolgimento delle riunioni

§ 1. Le riunioni sono presiedute dall'Arcivescovo che le modera direttamente o attraverso il Vice presidente.

§ 2. Il CPD delibera validamente, secondo le modalità precisate nei successivi paragrafi, quando è presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

§ 3. All'inizio di ogni riunione, dopo un momento di preghiera comune, si approva il verbale della riunione precedente, recepite eventuali osservazioni o integrazioni. Il verbale deve essere approvato con votazione per alzata di mano.

§ 4. In sede di attuazione dell'o.d.g. si curerà che gli argomenti di una certa rilevanza o complessità siano illustrati al consiglio mediante una relazione introduttiva.

§ 5. I consiglieri assenti giustificati possono far pervenire al segretario un loro intervento scritto sugli argomenti all'o.d.g. Nell'ambito della discussione il segretario può riferire degli interventi ricevuti, che sono comunque messi a disposizione dell'assemblea. Una loro sintesi sarà invece messa a verbale.

§ 6. Gli interventi siano ragionevolmente brevi, salva diversa determinazione stabilita dall'Arcivescovo. Ogni consigliere potrà presentare interventi scritti sugli argomenti all'o.d.g.

§ 7. Al termine della discussione l'Arcivescovo potrà replicare agli intervenuti e formulerà, se lo ritiene opportuno, le mozioni conclusive da sottoporre a votazione.

§ 8. Salvo il parere consultivo del consiglio, l'Arcivescovo in alcune occasioni, se lo ritiene opportuno, può chiedere il parere dei presenti attraverso il voto. Si riterranno approvate le deliberazioni votate dalla maggioranza assoluta dei presenti in assemblea.

§ 9. Il voto sarà espresso, su richiesta dell'Arcivescovo, o per alzata di mano o per appello nominale o a scrutinio segreto. Per le operazioni di voto a scrutinio segreto, si designeranno di volta in volta due scrutatori.

§ 10. Quando si tratta di elezioni di persone, in caso di parità di voti ottenuti, si ritiene eletto il più anziano d'età.

§ 11. La discussione degli argomenti all'o.d.g. si ritiene non vincolata dal segreto, per il carattere comunionale del CPD, salvo che l'Arcivescovo non ponga qualche problema o questione sotto il vincolo del segreto (cf. can. 127, § 3).

Art. 5 - Disposizione dei membri rappresentanti dei settori pastorali

§ 1. A norma dello Statuto di Curia all'art. 5 § 2 l'ambito pastorale diocesano è suddiviso nel settore Profezia-Evangelizzazione, Liturgia-Santificazione, Diaconia e Testimonianza della carità. All'interno dei singoli settori sono presenti i vari Uffici, Consulte e servizi pastorali, i quali nelle persone dei direttori e coordinatori (= responsabili) sono chiamati ad individuare dei rappresentanti che saranno candidati tra i membri eletti nel CPD.

§ 2. In vista del rinnovo del CPD, i vari responsabili degli Uffici, delle Consulte e dei servizi pastorali afferenti al singolo settore, dopo una consultazione al loro interno, devono segnalare sino a due nominativi provenienti dall'organismo che rappresentano. Successivamente, coordinati dal Vicario per la pastorale, i responsabili degli Uffici, delle Consulte e dei servizi pastorali afferenti allo stesso settore, si riuniranno per sorteggiare, tra i nominativi precedentemente indicati, il nome del rappresentante del singolo settore nel CPD. Risulterà eletto il candidato che per primo sarà estratto a sorte. Si procederà al sorteggio sino all'ultimo nominativo per garantire una lista utile per l'eventuale sostituzione del rappresentante.

§ 3. Sarà premura del Vicario della pastorale, sentiti i responsabili, scegliere un segretario per la moderazione della sessione dell'elezione. Il segretario, al termine della scelta dei rappresentanti dei settori pastorali, avrà cura di redigere un sintetico verbale con l'indicazione degli Uffici, Servizi pastorali intervenuti e dei rappresentanti sorteggiati. In tal modo si otterrà una lista cui attingere nel caso della sostituzione del membro eletto.

Trani, 4 ottobre 2022 - *Festa di S. Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia*

L'ARCIVESCOVO

+ Leonardo D'Ascenzo

(Mons. Leonardo D'Ascenzo)

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE

(Sac. Francesco Mastrulli)

ALLEGATO 1

ARCIDIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE

ACCETTAZIONE DI CARICA - Consiglio pastorale diocesano

Io sottoscritto/a_____ nato/a_____

il_____

e residente in _____ via_____

tel._____email_____essendo stato/a chiamato/a a far parte del Consiglio pastorale diocesano perché

- □ Membro di diritto
- □ Designato dall'Arcivescovo
- □ Eletto

dichiaro

di accettare la nomina e di impegnarmi a partecipare con fedeltà ai lavori del Consiglio stesso per la durata dell'attuale mandato, in spirito di autentica corresponsabilità.

Con il presente atto dichiaro altresì di impegnarmi ad osservare le disposizioni del diritto vigente e le indicazioni diocesane, in particolare le norme previste dallo Statuto del Consiglio pastorale diocesano.

_____, il_____

(luogo) (data)

In fede

_____

ALLEGATO 2

ARCIDIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Elenco membri del CPD

MODULO PER LA COMUNICAZIONE ALLA CANCELLERIA

N.	Cognome	Nome	Telefono	Email	Rappres.*	Note**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

** Indicare a quale titolo la persona appartiene al Consiglio*
Ad es. membro di diritto, membro eletto, membro designato dell'Arcivescovo

*** Specificare eventuali incarichi ricoperti nel Consiglio*
Ad es. moderatore, segretario…

CAPITOLO II

IL CONSIGLIO PASTORALE ZONALE

PREMESSA

Il CPZ presente nell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie è un organismo di coordinamento degli operatori pastorali presenti sul territorio delle zone pastorali impegnati nella missione evangelizzatrice della Chiesa nello stile sinodale. I principi ispiratori del CPZ sono la corresponsabilità, la partecipazione e la sussidiarietà.

Il CPZ è il luogo in cui le comunità parrocchiali e le altre realtà ecclesiali, mediante i loro rappresentati che compongono il consiglio (cf. art. 3 St. CPZ), si confrontano e coordinano la propria azione pastorale, concretizzando in modo specifico, cioè per la situazione della zona pastorale, le indicazioni degli Orientamenti pastorali diocesani (cf. Cost., n. 107).

Poiché le zone pastorali della diocesi sono varie secondo le realtà, il CPZ ha, facendo salva l'identità di ogni singola parrocchia, tra i suoi compiti quello di rendere concretamente attuabili, alla luce dei bisogni zonali e/o cittadini, quelle attività pastorali i cui obiettivi non potrebbero essere raggiunti dalle singole realtà ecclesiali in specifici ambiti quali la formazione degli operatori pastorali, la carità, il lavoro, la scuola, la cultura, i giovani, le famiglie, ecc.. In tal modo le zone pastorali diventano il campo per una comunione più grande nella quale ogni parrocchia e realtà ecclesiale si pensa e si esercita nell'aiuto e nella pastorale valorizzando tutti i carismi e i soggetti ecclesiali presenti sul territorio. In tale direzione si era espresso anche il Sinodo diocesano del 2015: «La missionarietà della parrocchia è legata alla capacità che essa ha di procedere non da sola, ma articolando nel territorio il cammino indicato dagli Orientamenti pastorali della Diocesi e dai vari interventi del magistero del Vescovo. Ogni parrocchia dovrà volentieri avvalersi degli strumenti pastorali offerti dalla Chiesa diocesana» (Cost., n. 30).

Il CPZ, dunque, favorisce una pastorale di comunione e valorizza tutti i carismi e ogni realtà ecclesiale chiamata a vivere guardandosi fuori, avanti e soprattutto a pensarsi in comunione con le altre. Non si tratta di un'addizione di parrocchie e realtà ecclesiali, ma di un'organizzazione variabile, capace di tenere assieme soggetti pastorali molto diversi realizzando il poliedro che è sempre la Chiesa. Ogni realtà è se stessa inserita in questo insieme e capace di collaborare per un reciproco arricchimento.

In virtù di quanto precisato, si comprende che il CPZ è al tempo stesso organismo di comunione e strumento operativo della pastorale che in stile sinodale e di corresponsabilità opera sul territorio zonale o in una parte di esso, dove le persone vivono, si muovono e dove si incontra quella messe abbondante a cui Gesù ci invita a lavorare.

In questa direzione va inteso il "*Servizio di coordinamento pastorale cittadino*" (cf. art. 25 St. CPZ). Questo servizio, previsto dallo statuto del CPZ, vuol essere uno strumento pastorale possibilmente stabile di collaborazione chiamato a mettere in rete le molteplici risorse umane, spirituali, culturali, pastorali di cui dispone ciascuna parrocchia e il territorio cittadino.

In conclusione, il CPZ deve essere sempre più concepito come lo strumento pastorale e la fucina di comunione per crescere, aiutarsi, attuare più coerentemente la missione evangelizzatrice. In ragione di ciò non deve essere visto come "una superparrocchia o una superaggregazione" di realtà ecclesiali. È, piuttosto e più propriamente, una comunione di parrocchie e una comunione di aggregazioni e realtà ecclesiali. Ne deriva che ogni singola parrocchia deve essere rispettata, stimata, onorata, amata nella sua identità, storia, cultura, varietà e ricchezza di istituzioni, di persone e di iniziative. Nello stesso tempo, però, è necessario che ogni parrocchia sia aiutata ad amare e a vivere il vincolo che la unisce coralmente alle altre parrocchie che formano la zona pastorale: un

vincolo che si radica nella comunione e si sviluppa nella collaborazione e nella corresponsabilità (cf. Cost., n. 18 e 30). Solo nel cammino “comune” può essere compresa ed esaltata la “specificità” delle singole comunità e realtà ecclesiali”.

Mons. Leonardo D'Ascenzo

ARCIVESCOVO di TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE
TITOLARE di NAZARETH

Prot. n. 755/22/a

«Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio. Quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già tutto contenuto nella parola "Sinodo"» (PAPA FRANCESCO, *Discorso in occasione della Commemorazione del 50° anniversario dell'Istituzione del Sinodo dei Vescovi*, 17 ottobre 2015).

La sinodalità, come ci ricorda il Papa, è la dimensione costitutiva della Chiesa. In questa Diocesi, nelle singole comunità parrocchiali e nelle varie zone pastorali sono previsti in forma permanente diversi organismi che incarnano lo spirito sinodale quale stile peculiare che qualifica la vita e la missione della Chiesa tramite strutture e processi ecclesiali in cui la natura sinodale stessa della Chiesa si esprime a livello istituzionale.

Pertanto,

DESIDERANDO rivitalizzare e sostenere tali organismi di partecipazione e comunione di tutti i fedeli nella nostra Chiesa Diocesana, che, pur nella loro natura puramente consultiva, assolvono al prezioso compito di promuovere l'assunzione di decisioni e orientamenti sagge e prudenti in ambito pastorale e amministrativo da parte delle autorità competenti con la fattiva collaborazione dei laici;

AVVALENDOCI di una Commissione di esperti costituita al fine di revisionare gli statuti dei predetti organismi emanati dai miei predecessori, e di redigere gli annessi regolamenti, laddove fosse necessario;

VISTI il n. 31 dell'esortazione apostolica *Evangelii gaudium* sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale, di papa Francesco, del 24 novembre 2013, i decreti sinodali del I Sinodo Diocesano "Per una Chiesa mistero di comunione e missione" e in conformità con quanto disposto dallo Statuto della Curia Diocesana, promulgato l'11 giugno 2021;

ASCOLTATO il parere del Consiglio Presbiterale Diocesano e del Consiglio Pastorale Diocesano, nonché il consiglio di quanti operano all'interno degli Uffici e dei Servizi della Curia diocesana;

A NORMA dei cann. relativi alle leggi ecclesiastiche (7-22) e agli statuti e regolamenti (94-95) del Codice di Diritto Canonico;

IN VIRTÙ della Nostra Potestà Ordinaria,

MODIFICHIAMO E PROMULGHIAMO

LO STATUTO
DEL CONSIGLIO PASTORALE ZONALE,
accluso al presente decreto
ad experimentum per un quinquennio.

Il presente Statuto entrerà in vigore a un mese dalla data di promulgazione, a norma del can. 8 §2 del Codice di Diritto Canonico, abrogando tutte le anteriori disposizioni contrarie o non conformi.

Trani, 4 ottobre 2022 - *Festa di S. Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia*

L'ARCIVESCOVO
† Leonardo D'Ascenzo
(Mons. Leonardo D'Ascenzo)

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE
(Sac. Francesco Mastrulli)

ARCIDIOCESI BISCEGLIE TRANI BARLETTA - CURIA ARCIVESCOVILE - CANCELLERIA

LEONARDO D'ASCENZO - ARCIVESCOVO DI TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE - TITOLARE DI NAZARETH

Mons. Leonardo D'Ascenzo

ARCIVESCOVO di TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE
TITOLARE di NAZARETH

Prot. n. 755/22/b

Statuto
del Consiglio pastorale zonale

Art. 1 - Costituzione e natura del CPZ

Il Consiglio Pastorale Zonale (CPZ), costituito nell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, è organismo di coordinamento degli operatori pastorali presenti sul territorio della zona pastorale impegnati nella missione evangelizzatrice della Chiesa nello stile sinodale. I principi ispiratori del CPZ sono la corresponsabilità, la partecipazione e la sussidiarietà.

Art. 2 - Compiti

Il CPZ, in vista dell'attuazione degli Orientamenti pastorali diocesani (cf. Cost., n. 27 e St. Cur., art. 3), nello spirito della comunione si adopera a:

a. favorire l'integrazione delle attività pastorali programmate dalle diverse realtà ecclesiali (Parrocchie, Confraternite, Associazioni, Movimenti ecclesiali e altri enti ecclesiali) presenti sul territorio della zona pastorale, promuovendo il più possibile la condivisione di obbiettivi, calendari e una più efficace sinergia nell'uso delle strutture pastorali;
b. individuare e rendere concretamente attuabili, alla luce dei bisogni zonali o cittadini, quelle attività pastorali i cui obiettivi non potrebbero essere raggiunti dalle singole realtà ecclesiali in specifici ambiti quali la formazione degli operatori pastorali, la carità, il lavoro, la scuola, la cultura, i giovani, le famiglie (cf. Cost., n. 107);
c. stilare all'inizio dell'anno pastorale il calendario delle attività zonali o cittadine comuni a tutte le realtà ecclesiali in armonia con il calendario diocesano;
d. suscitare rinnovati vincoli di fraternità e collaborazione fra il clero, i membri della vita consacrata e i laici impegnati nell'azione pastorale;
e. disporre quanto necessario per i servizi di coordinamento pastorale cittadino (cf. art. 25 § 2 del presente statuto);
f. proporre all'Arcivescovo i nominativi dei membri degli Uffici e dei Servizi (cf. St. Cur., art. 16). Il Consiglio, ascoltato il parere del responsabile dell'Ufficio o del Servizio interessato, potrà proporre al massimo due membri per ogni Ufficio o Servizio sulla base della competenza richiesta.

Art. 3 - Composizione

Il CPZ è composto da:

a. il Coordinatore zonale quale Presidente;
b. un rappresentante eletto tra i presbiteri diocesani operanti nella zona pastorale;
c. un religioso eletto dalle comunità religiose presenti nella zona;
d. una religiosa eletta dalle comunità religiose presenti nella zona;

e. un diacono permanente eletto dai diaconi presenti nella zona;
f. il Vice presidente del CPP delle singole parrocchie della zona;
g. un rappresentante delle Confraternite, eletto tra i priori presenti nella zona pastorale;
h. un laico eletto dalle aggregazioni laicali presenti nella zona pastorale;
i. due rappresentanti della Sezione Famiglia e Vita;
j. un rappresentante indicato dal Servizio diocesano di pastorale giovanile.

Art. 4 - Doti richieste dai membri

§ 1. Possono essere membri del CPZ solo fedeli in piena comunione con la Chiesa cattolica e che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza (cf. can. 512, §§ 1 e 3).

§ 2. I membri del CPZ non devono ricoprire incarichi nell'amministrazione pubblica o compiti direttivi in partiti o associazioni politiche.

Art. 5 - Accettazione della carica

§ 1. Ogni consigliere designato per il CPZ dovrà sottoscrivere una formale accettazione della carica e dei relativi obblighi (cf. *allegato 1*).

§ 2. L'elenco dei membri del CPZ dovrà essere completo degli indirizzi e dei recapiti del telefono e della posta elettronica e titolo di rappresentanza all'interno del consiglio (cf. *allegato 2*). Ogni variazione dei membri, oltre ad essere annotata nel libro del verbale del consiglio, sarà sollecitamente comunicata alla Cancelleria della Curia diocesana. Quest'ultima provvederà a comunicare gli elenchi ed eventuali aggiornamenti al Vicario per la pastorale.

Art. 6 - Durata in carica

§ 1. Il CPZ si rinnova ogni cinque anni. Allo scadere del mandato, l'Arcivescovo dà avvio con proprio decreto alle procedure necessarie per il rinnovo del consiglio.

§ 2. I consiglieri elettivi possono essere rieletti soltanto per due mandati consecutivi.

Art. 7 - Sostituzione dei consiglieri

Il primo dei non eletti diventa automaticamente consigliere nel caso di sostituzione del primo eletto nel corso del mandato del CPZ.

Art. 8 - Decadenza dall'incarico

§ 1. I singoli consiglieri decadono dall'incarico:

a. per dimissioni, presentate per iscritto e motivate all'Arcivescovo;
b. per trasferimento ad altra Zona pastorale, nel caso di presbitero eletto;
c. per trasferimento in altra Zona pastorale, nel caso di laici eletti;
d. per cessazione dell'incarico;
e. per trasferimento ad altra Diocesi;
f. per assenza dalle sessioni, secondo quanto disposto dall'art. 10;
g. per candidatura o elezione ad incarichi politici;
h. per assunzione di incarichi nell'amministrazione pubblica;
i. per altre cause previste dal Diritto.

§ 2. I consiglieri subentrati, a norma dell'art. 7 del presente statuto, durano in carica fino allo scadere del mandato del consiglio.

Art. 9 - Le sessioni

§ 1. Il CPZ è convocato in sessione ordinaria almeno due volte l'anno, secondo il calendario stabilito all'inizio di ogni anno pastorale.

§ 2. Il CPZ può essere convocato in sessione straordinaria per iniziativa dell'Arcivescovo o del Coordinatore zonale o su richiesta della maggioranza dei due terzi dei consiglieri che dovranno presentare istanza scritta al segretario, proponendo gli argomenti da porre all'o.d.g.

Art. 10 - Partecipazione dei consiglieri

§ 1. I membri del CPZ hanno il dovere di intervenire personalmente tutte le volte che sono convocati; non possono farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione.

§ 2. Le assenze, anche parziali, devono essere giustificate, in forma scritta, al segretario. La giustificazione deve comunque pervenire entro 10 giorni dall'avvenuto svolgimento della sessione cui si riferisce.

§ 3. Il segretario verifica annualmente le presenze. L'assenza ingiustificata dalle sessioni per tre volte consecutive o per cinque volte intervallate comporta la decadenza del consigliere, dichiarata dal segretario, previo ascolto delle ragioni dell'interessato.

Art. 11 - L'ordine del giorno

§ 1. L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito dal Coordinatore zonale sentito il Consiglio di presidenza. L'o.d.g. delle sessioni termina con la voce "varie ed eventuali", nella quale si terrà conto prudentemente delle richieste dei consiglieri presentate tempestivamente al segretario, nell'ambito delle competenze del CPZ.

§ 2. Ciascun membro del CPZ ha la facoltà di proporre l'iscrizione all'o.d.g. di uno o più argomenti pertinenti al consiglio.

§ 3. La proposta deve pervenire al Coordinatore zonale per iscritto, tramite il segretario, con l'indicazione dei motivi posti a sostegno della stessa.

Art. 12 - Convocazioni

I singoli consiglieri sono convocati, a cura del segretario, per le sessioni dell'assemblea a mezzo avviso scritto o per posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data fissata per la sessione con allegato l'o.d.g.

Art. 13 - Organi

Il CPZ esplica i suoi compiti attraverso i seguenti organi:

a. il presidente;
b. l'assemblea generale;
c. il Vice presidente;
d. il Consiglio di presidenza;

e. il segretario.

Art. 14 - Il presidente

§ 1. Presidente del CPZ è il Coordinatore zonale, nominato dall'Arcivescovo. Egli convoca l'assemblea generale e il Consiglio di presidenza almeno due volte nell'anno. Fa parte del CPD.

§ 2. Al presidente spetta:
a. convocare il consiglio;
b. stabilire l'o.d.g.;
c. approvare e rendere esecutive le proposte del CPZ;
d. favorire il dialogo franco e un rapporto di comunione e coordinamento con il CPD, i CPP e il clero zonale.

Art. 15 - Assemblea generale

§ 1. L'assemblea è composta da tutti i membri del CPZ ed è l'organo deliberativo dello stesso. Oltre a quanto detto nell'art. 2 del presente statuto, l'assemblea elegge il Vice presidente e un membro del Consiglio di presidenza tra i membri laici del consiglio. Quest'ultimo sarà il rappresentante del CPZ presso il CPD.

§ 2. L'elezione del Vice presidente e del membro del consiglio di presidenza avverrà a scrutinio segreto con maggioranza semplice. Si procede alla definizione di due liste distinte per l'elezione dei due incarichi. Successivamente si dà avvio alla elezione prima del Vice presidente e poi a quella del membro del consiglio di presidenza. In caso di parità di voti, risulterà eletto il membro più anziano. Al termine dello scrutinio il segretario avrà cura di redigere un sintetico verbale con l'indicazione del numero dei votanti, dei voti ottenuti da ciascun candidato, delle eventuali schede nulle o bianche. In tal modo si otterrà una lista cui attingere nel caso di sostituzione degli eletti.

Art. 16 - Il Vice presidente

Il Vice presidente è eletto dall'assemblea tra i membri laici del consiglio ed è confermato dall'Arcivescovo. Fa parte del Consiglio di presidenza ed ha il compito di moderare le sessioni. Il Vice presidente resta in carica fino allo scadere del mandato del consiglio.

Art. 17 - Il Consiglio di presidenza

§ 1. Il Consiglio di presidenza è l'organo incaricato di verificare il regolare funzionamento del Consiglio, di dare impulso ai lavori e di coordinarne l'attività.

§ 2. È costituito dal Coordinatore zonale, dal Vice presidente, dal segretario, da un membro eletto dal consiglio, rappresentante del CPZ presso il CPD.

§ 3. Spetta al Consiglio di presidenza:
a. coadiuvare il Coordinatore zonale in tutto ciò che concerne l'attività del consiglio;
b. offrire il proprio parere al Coordinatore zonale circa l'o.d.g. delle sessioni;
c. stabilire le modalità di preparazione, svolgimento e conclusione delle sessioni;
d. essere a disposizione del Coordinatore zonale per consultazioni e interventi nell'ambito delle competenze del consiglio;

Art. 18 - Il segretario

§ 1. Il segretario, nominato dal Coordinatore zonale tra i membri del CPZ, resta in carica fino allo scadere del mandato dello stesso.

§ 2. Il segretario ha il compito di:

a. tenere l'elenco dei consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del CPZ;
b. curare la redazione e l'invio, nei termini stabiliti, dell'o.d.g. delle sessioni, con i documenti annessi e con l'avviso di convocazione;
c. ricevere dai consiglieri le proposte per la formulazione dell'o.d.g., le richieste di convocazione straordinaria;
d. tenere conto delle presenze e segnalare le assenze al Consiglio di presidenza ai fini dell'art. 10 § 3 del presente statuto;
e. stilare il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del consiglio e tenere aggiornato l'archivio;
f. svolgere tutte le attività necessarie per il buon andamento del consiglio;
g. predisporre le operazioni necessarie per la trasmissione dei documenti con l'ausilio di strumenti informatici e gestire la relativa lista dei contatti di posta elettronica e telefonici al fine di una più rapida ed efficace comunicazione.

Art. 19 - Validità dell'assemblea

§ 1. L'assemblea del CPZ risulta validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri.

§ 2. In caso di presenza di un numero di consiglieri inferiore a quello legale, l'assemblea potrà validamente proseguire e concludere i lavori ove il Coordinatore zonale lo consenta.

Art. 20 - Il verbale

Il segretario redigerà apposito verbale per ogni sessione dell'assemblea.
All'inizio di ogni assemblea verrà messo a disposizione dei consiglieri il verbale dell'assemblea precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al segretario. In assenza di opposizione, il verbale si riterrà approvato.

Art. 21 - Il voto

Il voto viene espresso o per alzata di mano o a scrutinio segreto. È espresso sempre a scrutinio segreto per le elezioni, o quando è richiesto da almeno un quinto dei presenti.
Per le operazioni di voto, gli scrutatori sono designati dal Vice presidente.

Art. 22 - Le proposte

§ 1. L'assemblea propone validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri.
Prima di procedere alla votazione può essere richiesta la verifica del numero legale dei presenti.
L'assemblea propone validamente, nonostante il venir meno del numero legale solo con il consenso del Coordinatore zonale.

§ 2. Le proposte dell'assemblea risultano approvate se votate a maggioranza assoluta dei presenti.
Quando si tratta di elezioni di persone è richiesta la maggioranza assoluta; in caso di parità, risulta eletto il consigliere più anziano di età.

Art. 23 - Rapporto con il CPD e CPP

§ 1. Il CPZ potrà essere interpellato, qualora i punti all'o.d.g. dell'assemblea del CPD lo richiedano, su specifiche tematiche. Sarà cura del Consiglio di presidenza del CPZ presentare al CPD una relazione delle indicazioni emerse.

§ 2. I membri del consiglio di presidenza si rendono disponibili a partecipare alle riunioni dei CPP, su invito del parroco, per illustrare specifiche tematiche o raccogliere indicazioni per il CPZ.

Art. 24 - Rapporto tra CPZ e il clero zonale

§ 1. Il CPZ avrà cura, mediante il Coordinatore zonale, di stabilire rapporti di dialogo, confronto e collaborazione con il clero zonale, in sintonia con gli Orientamenti pastorali diocesani, le esigenze della zona pastorale e di alcune parrocchie, al fine di:

a. recepire le istanze pastorali;
b. coordinare meglio l'attività pastorale;
c. favorire una maggiore sinergia e comunione tra presbiteri e operatori pastorali, tra movimenti e realtà ecclesiali;
d. maturare un percorso condiviso, integrato e coordinato a partire da alcune attività pastorali nei vari settori (pastorale familiare e dei nubendi, pastorale giovanile, formazione condivisa dei catechisti, attività caritative, pastorale del lavoro, pastorale della cultura, pastorale dei migranti, pastorale vocazionale) specie quando non potrebbero essere intraprese da ogni singola comunità.

§ 2. Il Coordinatore zonale avrà cura di presentare al CPZ eventuali priorità pastorali individuate dal clero a livello cittadino.

Art. 25 - Servizio di coordinamento pastorale cittadino

§ 1. Il CPZ, in attuazione del percorso condiviso e integrato di cui all'art 24 § 1, potrà costituire un Servizio di coordinamento pastorale (cf. Cost., n. 30) per ambito specifico (pastorale familiare e dei nubendi, pastorale giovanile, formazione condivisa dei catechisti, attività caritative, pastorale del lavoro, pastorale della cultura, pastorale dei migranti, pastorale vocazionale) per il territorio cittadino o per una sua parte.

§ 2. Il numero dei componenti del Servizio di coordinamento pastorale, i loro compiti, le modalità della loro designazione e la durata del loro mandato sono stabiliti dal CPZ d'intesa con il clero cittadino e sentito l'Arcivescovo. I componenti del Servizio saranno scelti tra i membri del CPZ e tra gli operatori pastorali del territorio cittadino o di una parte di esso, alle stesse condizioni dell'art. 4 § 1.

§ 3. I Servizi di coordinamento pastorale, attingendo alle risorse delle comunità impegnate, operano secondo i metodi e i mezzi più idonei alle esigenze del proprio mandato, avendo cura di sviluppare l'opportuna sinergia con gli Uffici e i Servizi diocesani interessati. Il/la responsabile del Servizio presenterà al CPZ un aggiornamento delle attività svolte al fine di verificarne l'efficacia e il grado di coinvolgimento delle realtà ecclesiali.

Art. 26 - Interpretazioni e modifiche dello Statuto

§ 1. L'interpretazione del presente statuto è riservata all'Arcivescovo, il quale solo può dare il significato autentico delle norme contenute in esso. Le norme del presente statuto possono essere modificate dall'Arcivescovo che procederà di propria iniziativa o motivatamente di almeno dei due terzi dei consiglieri del CPZ aventi diritto. Le modifiche, dopo attento discernimento, entrano in vigore con la ratifica dell'Arcivescovo.

§ 2. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si applicano le norme del Diritto Canonico e della Conferenza Episcopale Italiana, Regionale e delle disposizioni locali.

Trani, 4 ottobre 2022 - *Festa di S. Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia*

L'ARCIVESCOVO

+ Leonardo D'Ascenzo

(Mons. Leonardo D'Ascenzo)

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE

(Sac. Francesco Mastrulli)

ALLEGATO 1

ARCIDIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE

ZONA PASTORALE di _____

ACCETTAZIONE DI CARICA - Consiglio pastorale zonale

Io sottoscritto/a_____ nato/a_____

il_____

e residente in _____ via_____

tel._____email_____essendo stato/a chiamato/a a far parte del Consiglio Pastorale zonale della Zona pastorale di _____in_____per designazione,

dichiaro

di accettare la nomina e di impegnarmi a partecipare con fedeltà ai lavori del Consiglio stesso per la durata dell'attuale mandato, in spirito di autentica corresponsabilità.

Con il presente atto dichiaro altresì di impegnarmi ad osservare le disposizioni del diritto vigente e le indicazioni diocesane, in particolare le norme previste dallo Statuto del Consiglio pastorale zonale.

_____, il_____

(luogo) (data)

In fede

_____

ALLEGATO 2

ARCIDIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE

ZONA PASTORALE di _____

Elenco membri del CPZ

MODULO PER LA COMUNICAZIONE ALLA CANCELLERIA

N.	Cognome	Nome	Telefono	Email	Rappres.*	Note**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

** Indicare a quale titolo la persona appartiene al Consiglio*
Ad es. presbitero, diacono, religioso/a, catechista, membro eletto….

*** Specificare eventuali incarichi ricoperti nel Consiglio*
Ad es. moderatore, segretario…

CAPITOLO III

IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

PREMESSA

Il CPP, che fonda le sue radici nella dottrina del Concilio Vaticano II (cf. LG 33), è un organismo sinodale di comunione[3] che esprime e realizza la corresponsabilità dei fedeli (presbiteri, diaconi, membri di vita consacrata e laici) alla missione della Chiesa, a livello di comunità parrocchiale. Il CPP è un luogo, una palestra e una scuola di comunione, dove i fedeli, soprattutto i laici, hanno il "diritto-dovere" (cf. LG 37) di esprimere il proprio pensiero ai pastori e comunicarlo anche agli altri fedeli, circa il bene della comunità parrocchiale: in tal modo esercitano nella Chiesa la missione regale di Cristo di cui sono stati fatti partecipi con i sacramenti del Battesimo e della Confermazione. Un momento significativo della partecipazione all'azione pastorale della parrocchia si realizza anche mediante il consigliare nella Chiesa, in vista del comune discernimento per il servizio al Vangelo. Il consigliare nella Chiesa non è facoltativo, ma è necessario per il cammino da compiere e per le scelte pastorali da fare.

Il tema del consigliare richiama l'impegno dei battezzati a mettere al servizio della crescita comune il singolare dono del "consiglio". Dono dello Spirito, il consiglio diventa momento peculiare per realizzare un corretto discernimento pastorale (che cosa è meglio fare per vivere, qui e oggi, il Vangelo).

Anche se il CPP è solo un organo consultivo, in esso la consulenza non è semplice ratifica, ma la richiesta di pareri liberi, sinceri e chiari tra persone che condividono uno scopo comune di servizio alla comunità, superando la mentalità della semplice collaborazione per arrivare ad una vera corresponsabilità alla vita e alla missione della Chiesa. Ha il compito di progettare, accompagnare, vigilare le attività della parrocchia per renderle più adeguate al mandato dell'evangelizzazione; riflettere sulla situazione del territorio individuandone le esigenze umane e religiose e proponendo interventi pastorali opportuni; dialogare e collaborare con le istituzioni pubbliche e le aggregazioni laiche presenti sul territorio; collaborare con i consigli pastorali delle parrocchie vicine. Solo così l'obiettivo «non sarà principalmente l'organizzazione ecclesiale, bensì il sogno missionario di arrivare a tutti» (EG 31).

Il CPP, come luogo di discernimento, di dialogo, di responsabilità condivisa dentro la comunità, segno concreto del valore della laicità nella chiesa ed espressione della comunità ecclesiale che vive e cammina insieme, è organismo sinodale la cui presenza nella parrocchia è imprescindibile: «Lungi dall'essere un semplice organismo burocratico, dunque, il Consiglio pastorale mette in rilievo e realizza la centralità del Popolo di Dio come soggetto e protagonista attivo della missione evangelizzatrice»[4].

Un buon funzionamento del CPP non può dipendere esclusivamente dai meccanismi istituzionali, ma esige una coscienza ecclesiale da parte dei suoi membri, uno stile di comunicazione

[3] Già prima della promulgazione del nuovo Codice, la CEI nel documento *Comunione e Comunità*, del 1° ottobre 1981, ricorda che il CPP è uno degli organismi di comunione ecclesiale, scuola e palestra, che educa al senso e al servizio della comunione. Esso contribuisce - nella misura della sua natura e della sua finalità - non solo a creare una mentalità nuova, ma a costruire la realtà e a rivelare la fisionomia nuova della Chiesa conciliare (cf. n.71, a).

[4] CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Istruzione *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa*, art. 110.

fraterna e la comune convergenza sul progetto pastorale. Una buona presidenza richiede al parroco qualità come la disponibilità all'ascolto, la finezza del discernimento, la pazienza nella relazione.

La cura per il bene comune della Chiesa domanda a tutti l'attitudine al dialogo, l'argomentazione delle proposte, la familiarità con il Vangelo e con la dottrina e la disciplina ecclesiastica in genere. È inoltre richiesta la necessità di una formazione assidua per coltivare la sensibilità al lavoro pastorale comune e va garantita la continuità, ma anche il ricambio dei membri del consiglio.

Insomma, «perché il servizio del Consiglio pastorale possa essere efficace e proficuo, occorre evitare due estremi: da una parte, quello del parroco che si limita a presentare al Consiglio pastorale decisioni già prese, o senza debita informazione previa, oppure che lo convoca di rado solo *pro forma*; dall'altra, quello di un Consiglio in cui il parroco è solo uno dei membri, privato di fatto del suo ruolo di pastore e guida della comunità»[5].

Il CPP, consapevole di non esaurire le possibilità di partecipazione corresponsabile di tutti i battezzati alla vita della parrocchia, deve riconoscere, stimare e incoraggiare le altre forme di collaborazione, in piena comunione con il parroco per la costruzione della comunità. Inoltre, perché il CPP possa essere rappresentativo di tutti i fedeli, come vero organismo sinodale in ascolto dello Spirito e delle istanze di tutti i battezzati del luogo, è bene che esso sorga e sia sempre in ascolto dell'Assemblea di tutti i fedeli della Parrocchia.

Alcune attenzioni da avere per un buon funzionamento del Consiglio

Perché il CPP possa lavorare con efficacia, vanno tenuti presenti alcuni aspetti, spesso trascurati:

1. *La coscienza ecclesiale*: un buon funzionamento del CPP non può dipendere esclusivamente dai meccanismi istituzionali, ma esige una coscienza ecclesiale da parte dei suoi membri, uno stile di comunicazione fraterna e la comune convergenza sul progetto pastorale. Una buona presidenza richiede al parroco qualità come la disponibilità all'ascolto, la finezza nel discernimento, la pazienza nella relazione. La cura per il bene comune della Chiesa domanda a tutti l'attitudine al dialogo, l'argomentazione delle proposte, la familiarità con il Vangelo e con la dottrina e la disciplina ecclesiastica in genere.
2. *La preparazione delle sessioni*: discussioni improvvisate su argomenti non precedentemente studiati e approfonditi portano solo a perdita di tempo, a risultati deludenti e, alla lunga, ingenerano nei consiglieri un senso di inutilità.
3. *La moderazione delle sessioni*: il CPP, pur con la sua specificità, è un'assemblea di persone come altre. Risente, quindi, della normale dinamica del confronto tra persone e della fatica della formulazione di decisioni. Una buona e, quando serve, energica conduzione, garantita da moderatori capaci e preparati, permette di stare all'o.d.g., di evitare prevaricazioni, di sintetizzare quanto è emerso nella discussione, di proporre con chiarezza gli argomenti da decidere. La conduzione del consiglio non è compito del parroco, che deve riservare i propri interventi ai momenti previsti e, soprattutto, a conclusione della sessione, evitando che il consiglio diventi quasi esclusivamente un ambito di comunicazioni e avvisi.
4. *La continuità del lavoro*: discutere ogni volta un argomento diverso senza ricondurlo al progetto parrocchiale e senza tener presente le decisioni già prese, porta a una grande discontinuità e a una sterilità nel lavoro. Anche la verifica dell'attuazione di quanto era stato

[5] Ivi, art. 113.

deciso, senza dilungarsi in discussioni o "processi" inutili, è fondamentale affinché il CPP possa condurre la comunità parrocchiale in un cammino realistico e progressivo.

5. *Il rapporto con la comunità*: se la comunità non si sente effettivamente rappresentata dal CPP e se questi, a sua volta, si sente staccato da essa, è impossibile realizzare il compito specifico del consiglio di essere soggetto unitario di decisioni pastorali per una determinata comunità. Oltre alle occasioni formali di rapporto con la comunità è necessario che ciascun consigliere curi il rapporto con le realtà e le persone di cui, pur senza vincolo di mandato, è espressione.

Mons. Leonardo D'Ascenzo

ARCIVESCOVO di TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE
TITOLARE di NAZARETH

Prot. n. 756/22/a

«Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio. Quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già tutto contenuto nella parola "Sinodo"» (PAPA FRANCESCO, *Discorso in occasione della Commemorazione del 50° anniversario dell'Istituzione del Sinodo dei Vescovi*, 17 ottobre 2015).

La sinodalità, come ci ricorda il Papa, è la dimensione costitutiva della Chiesa. In questa Diocesi, nelle singole comunità parrocchiali e nelle varie zone pastorali sono previsti in forma permanente diversi organismi che incarnano lo spirito sinodale quale stile peculiare che qualifica la vita e la missione della Chiesa tramite strutture e processi ecclesiali in cui la natura sinodale stessa della Chiesa si esprime a livello istituzionale.

Pertanto,

DESIDERANDO rivitalizzare e sostenere tali organismi di partecipazione e comunione di tutti i fedeli nella nostra Chiesa Diocesana, che, pur nella loro natura puramente consultiva, assolvono al prezioso compito di promuovere l'assunzione di decisioni e orientamenti sagge e prudenti in ambito pastorale e amministrativo da parte delle autorità competenti con la fattiva collaborazione dei laici;

AVVALENDOCI di una Commissione di esperti costituita al fine di revisionare gli statuti dei predetti organismi emanati dai miei predecessori, e di redigere gli annessi regolamenti, laddove fosse necessario;

VISTI il n. 31 dell'esortazione apostolica *Evangelii gaudium* sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale, di papa Francesco, del 24 novembre 2013, i decreti sinodali del I Sinodo Diocesano "Per una Chiesa mistero di comunione e missione" e in conformità con quanto disposto dallo Statuto della Curia Diocesana, promulgato l'11 giugno 2021;

ASCOLTATO il parere del Consiglio Presbiterale Diocesano e del Consiglio Pastorale Diocesano, nonché il consiglio di quanti operano all'interno degli Uffici e dei Servizi della Curia diocesana;

A NORMA dei cann. relativi alle leggi ecclesiastiche (7-22), agli statuti e regolamenti (94-95) e al consiglio pastorale parrocchiale (536) del Codice di Diritto Canonico;

IN VIRTÙ della Nostra Potestà Ordinaria,

MODIFICHIAMO E PROMULGHIAMO

LO STATUTO E IL REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE,
acclusi al presente decreto
ad experimentum per un quinquennio.

Il presente Statuto e l'annesso Regolamento entreranno in vigore a un mese dalla data di promulgazione, a norma del can. 8 §2 del Codice di Diritto Canonico, abrogando tutte le anteriori disposizioni contrarie o non conformi.

Trani, 4 ottobre 2022 - *Festa di S. Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia*

L'ARCIVESCOVO
+ Leonardo D'Ascenzo
(Mons. Leonardo D'Ascenzo)

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE
(Sac. Francesco Mastrulli)

ARCIDIOCESI BISCEGLIE - TRANI - BARLETTA
CURIA ARCIVESCOVILE
CANCELLERIA

LEONARDO D'ASCENZO
ARCIVESCOVO DI TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE
TITOLARE DI NAZARETH

Mons. Leonardo D'Ascenzo

ARCIVESCOVO di TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE
TITOLARE di NAZARETH

Prot. n. 756/22/b

Statuto
del Consiglio pastorale parrocchiale

Art. 1 - Costituzione

Il Consiglio pastorale parrocchiale è costituito in ogni parrocchia dell'Arcidiocesi di Trani - Barletta - Bisceglie, secondo gli orientamenti del Concilio Vaticano II e in conformità al can. 536 § 1.

Art. 2 - Natura

Il CPP è organismo di comunione e di corresponsabilità nella cura pastorale della parrocchia e ambito permanente di esercizio e di promozione della sinodalità.

Art. 3 - Compiti

Il CPP, presieduto dal parroco, in comunione con l'Arcivescovo e il CPD, valorizzando lo specifico proprio dei presbiteri, dei diaconi, dei membri di vita consacrata e dei laici, ha il compito di promuovere l'attività pastorale della parrocchia. In particolare:

a. conoscere approfonditamente il contesto pastorale della parrocchia;
b. individuare modalità operative per attuare gli Orientamenti pastorali della diocesi nel cammino pastorale della parrocchia avendo cura di armonizzarne sempre le attività e i calendari con quelli diocesani;
c. coordinare, sostenere e verificare l'azione pastorale integrata della comunità parrocchiale, consentendo alle varie componenti della vita laicale la partecipazione responsabile e attiva all'unica missione evangelizzatrice della Chiesa nell'annuncio della Parola, nella celebrazione dei Sacramenti e nel servizio della carità;
d. promuovere il dialogo con le Istituzioni sociali, culturali ed educative presenti sul territorio parrocchiale;
e. elaborare proposte di azione per la vita ecclesiale zonale e diocesana;
f. proporre al CPAE la valutazione della sostenibilità economica di progetti formativi o realizzazioni di strutture per l'azione pastorale che risultino utili.

Art. 4 - Requisiti dei membri del CPP

§ 1. Possono essere membri del CPP i fedeli in piena comunione con la Chiesa cattolica, che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza (cf. can. 512, §§ 1 e 3) che abbiano raggiunto la maggiore età al momento dell'insediamento del consiglio.

§ 2. Non possono essere membri del CPP i fedeli che ricoprono incarichi nell'amministrazione pubblica o compiti direttivi in partiti o associazioni politiche.

Art. 5 - Composizione del CPP

§1. Il CPP è formato da: membri di diritto, membri rappresentanti dei servizi pastorali parrocchiali, membri eletti e membri designati dal parroco.

§ 2. I *membri di diritto* sono:

a. il parroco;
b. i vicari parrocchiali e sacerdoti collaboratori;
c. i diaconi che prestano servizio nella parrocchia;
d. i presbiteri rettori delle chiese esistenti nel territorio parrocchiale;
e. un membro di ogni comunità di Istituto di vita consacrata, Società di vita apostolica o Istituto secolare esistente nella parrocchia, designati dagli stessi;
f. un rappresentante del CPAE;
g. un membro di ogni Confraternita presente nelle chiese rientranti nel territorio parrocchiale designato dagli stessi;
h. un membro di ogni movimento e associazione, riconosciuti dalla competente autorità ecclesiastica a norma del can. 300, presenti in parrocchia designato dagli stessi.

§ 3. I *rappresentanti dei servizi pastorali* sono i membri dei servizi presenti in parrocchia secondo i quattro settori dell'ambito pastorale previsti dallo St. Cur. (cf. *Titolo VI* - St. Cur.).
Ogni gruppo di fedeli impegnato in un servizio parrocchiale (catechesi, liturgia, carità, famiglia, giovani) elegge il proprio membro.

§ 4. I *membri eletti* sono quelli designati dalla comunità parrocchiale. Tenendo conto degli abitanti, il numero dei membri eletti è il seguente:

a. per le parrocchie fino a 5.000 abitanti: 4 laici;
b. per le parrocchie con oltre 5.000 abitanti: 7 laici.

§ 5. *Membri designati dal parroco*: tenendo conto dell'effettiva rappresentatività di tutte le componenti della parrocchia, il parroco designa liberamente fino a tre parrocchiani fra persone di solida vita spirituale e morale che sappiano valutare criticamente le situazioni e le esigenze dei tempi ed abbiano la competenza necessaria per fornire contributi appropriati e adeguati alle realtà pastorali, culturali e socio-politiche della comunità ecclesiale e civile in cui si opera.

Art. 6 - Durata e sede vacante

§ 1. Il CPP rimane in carica per cinque anni e assolve le funzioni ordinarie fino all'insediamento del nuovo CPP.

§ 2. I membri eletti, quelli scelti dal parroco e i rappresentanti dei Servizi pastorali (cf. art. 5 § 3-5) non possono far parte del CPP per più di due mandati consecutivi.

§ 3. In caso di vacanza dell'Ufficio ecclesiastico del parroco non si interrompe l'attività del CPP, che sarà convocato e presieduto dal nuovo parroco o dall'amministratore parrocchiale.

§ 4. Dopo l'ingresso del nuovo parroco, il CPP continua a operare fino alla sua naturale scadenza. Il nuovo parroco (o amministratore parrocchiale) in caso di gravi motivi, sentito l'Arcivescovo, può chiedere e ottenere lo scioglimento del CPP. Il nuovo CPP rimane in carica sino alla naturale scadenza quinquennale diocesana. In caso di concomitanza tra il rinnovo del CPP e l'ingresso del nuovo parroco, questi può, sentito il Vicario episcopale per la pastorale, prorogarne il mandato per un massimo di sei mesi, tempo entro il quale provvederà alla costituzione del nuovo Consiglio.

Art. 7 - Organi

Il CPP esplica le proprie funzioni attraverso i seguenti organi:

a. il presidente, che è il parroco;
b. l'assemblea, che è costituita da tutti i membri del CPP;
c. il Vice presidente, che è eletto dall'assemblea tra i membri laici del CPP;
d. il segretario, che è scelto dal parroco, tra i membri del CPP.

Art. 8 - Presidente

§ 1. Il presidente del CPP è il parroco (cf. can. 536 § 1).

§ 2. Al presidente spetta:

a. convocare il consiglio;
b. stabilire l'o.d.g.;
c. approvare e rendere esecutive le proposte del CPP.

Art. 9 - Vice Presidente

§ 1. Il Vice presidente viene eletto dall'assemblea tra i membri laici del consiglio. Egli collabora con il parroco nella conduzione del consiglio e modera le sessioni d'intesa col parroco stesso.

§ 2. Il Vice presidente resta in carica fino allo scadere del mandato del consiglio. Egli è membro del CPZ.

Art. 10 - Il segretario

§ 1. Il segretario è scelto dal parroco, sentito il parere del consiglio, tra i membri dello stesso.

§ 2. Al segretario spetta:

a. tenere l'elenco aggiornato dei consiglieri, trasmettere loro l'avviso di convocazione e il relativo o.d.g. entro i termini dovuti, annotare le assenze e riceverne l'eventuale giustificazione;
b. raccogliere la documentazione dei lavori;
c. redigere il verbale delle riunioni e tenere l'archivio del CPP.

Art. 11 - Rapporto tra CPP e parroco

§ 1. Il CPP esprime pareri e propone iniziative in ordine alla vita parrocchiale. Il parroco li ascolta e li accoglie, a meno che abbia motivi prevalenti in contrario (cf. can. 127 § 2, 2°). In tal caso egli presenta al CPP quelle motivazioni che possono essere rese di dominio pubblico e che si discostino dal parere del consiglio, specie se concorde.

§ 2. Le decisioni e le iniziative pastorali definite, d'intesa con il parroco, sono presentate ai fedeli come frutto del pensiero del consiglio. Le iniziative di grande rilevanza per essere attuate devono trovare il consenso all'interno del CPP.

Art. 12 - Commissioni

§ 1. Il CPP, secondo l'opportunità, può promuovere la costituzione di una o più commissioni per i diversi settori dell'attività pastorale.

§ 2. È compito della/e commissione/i:

a. studiare, nell'ambito della propria competenza determinata dal CPP, i problemi pastorali della parrocchia e proporre una soluzione adeguata;
b. riferire i risultati del proprio lavoro al CPP.

§ 3. Fanno parte delle commissioni alcuni membri dello stesso CPP o anche persone, scelte dal parroco, non appartenenti al consiglio. Le commissioni possono essere permanenti o temporanee. Il parroco ha il diritto di partecipare alle riunioni delle commissioni al fine di coordinarne l'attività.

Art. 13 - Gli esperti

Qualora fosse necessario, al CPP possono essere invitati "esperti" in particolari materie. Questi però non hanno diritto di voto.

Art. 14 - Convocazioni e sedute

§ 1. Il CPP si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l'anno. Ogni seduta inizia con un momento di preghiera. Può essere convocato in sessione straordinaria dal parroco o su richiesta della maggioranza assoluta dei membri.

§ 2. Per la validità delle delibere è richiesta la presenza della metà più uno dei membri. Normalmente le riunioni sono riservate, a meno che non decida diversamente lo stesso CPP.

Art. 15 - Rapporti con la comunità parrocchiale

§ 1. Il CPP studia gli strumenti più idonei per mantenere vivo e sviluppare il rapporto di corresponsabilità e di rappresentatività che lo stringe alla parrocchia.

§ 2. Nel corso dell'anno pastorale, dà opportuna pubblicità ai suoi lavori e alle sue proposte attraverso la stampa parrocchiale e altri strumenti di comunicazione (es. convocazione di un'assemblea parrocchiale).

Art. 16 - Norme generali

§ 1. L'interpretazione del presente Statuto è riservata all'Arcivescovo, il quale solo può dare il significato autentico delle norme contenute in esso. Le norme del presente Statuto possono essere modificate dall'Arcivescovo che procederà di propria iniziativa o su richiesta di almeno i due terzi dei consiglieri del CPP aventi diritto. Le modifiche, dopo attento discernimento, entrano in vigore con la ratifica dell'Arcivescovo. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le norme del Diritto Canonico e della Conferenza Episcopale Italiana, Regionale e delle disposizioni locali.

§ 2. Per l'applicazione dello Statuto si rinvia al Regolamento del CPP. Il Regolamento deve essere rivisto ogni volta che viene confermata una modifica dello Statuto.

Trani, 4 ottobre 2022 - *Festa di S. Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia*

L'ARCIVESCOVO

+ Leonardo D'Ascenzo

(Mons. Leonardo D'Ascenzo)

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE

Francesco Mastrulli

(Sac. Francesco Mastrulli)

Mons. Leonardo D'Ascenzo

ARCIVESCOVO di TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE
TITOLARE di NAZARETH

Prot. n. 756/22/c

Regolamento
del Consiglio pastorale parrocchiale

Art. 1 - Compiti

In applicazione dell'art. 2 St. CPP spetta al consiglio:

a. Elaborare, aggiornare e applicare gli orientamenti parrocchiali annuali in accordo e in piena sintonia con gli orientamenti della zona pastorale e della diocesi;
b. Valorizzare, coordinare e stimolare le varie espressioni della vita laicale presenti e operanti nella parrocchia, così che ciascuno, secondo i propri carismi, operi per il bene dell'intera comunità (cf. art. 2c dello St. CPP);
c. Promuovere iniziative secondo quanto previsto dall'art. 2d St. CPP. Ai sensi dell'art. 10 St. CPP, il parroco avrà cura che le iniziative siano conformi e coerenti con gli orientamenti diocesani.

Art. 2 - Requisiti dei membri

§ 1. Tutti i membri del CPP debbono:

a. essere «in piena comunione con la Chiesa cattolica» (can. 512 § 1)[1];
b. distinguersi «per buoni costumi e prudenza» (can. 512 § 3), per senso ecclesiale, testimonianza di fede[2], onestà e saggezza;
c. aver completato l'Iniziazione Cristiana;
d. aver compiuto il 18° anno di età;
e. abitare nella parrocchia o frequentarla ordinariamente;
f. partecipare alla vita e missione della Chiesa;
g. non ricoprire incarichi nell'amministrazione pubblica o compiti direttivi in partiti o associazioni politiche.

---

[1] «Su questa terra sono nella piena comunione della Chiesa cattolica quei battezzati che sono congiunti con Cristo nella sua compagine visibile, ossia mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico» (can. 205).

[2] Ai conviventi, ai divorziati risposati o agli sposati solo civilmente non è consentito far parte del CPP (cf. CEI, Direttorio di pastorale familiare, 25 luglio 2003, nn. 218. 226. 230). Tuttavia, secondo il richiamo al discernimento e i criteri rintracciabili in *Amoris laetitia* cap. VIII, il parroco potrà valutare di derogare alla norma, in presenza di elementi che attestino la qualità della vita cristiana della persona, quali ad esempio:

- *la durata, la stabilità e la serietà dell'unione;*
- *la disponibilità sincera a riconoscere la problematicità della propria condizione in ordine all'ideale cristiano del matrimonio-sacramento;*
- *la pratica assidua della celebrazione e della preghiera comunitaria;*
- *lo svolgimento fedele e generoso di un servizio ecclesiale;*
- *la partecipazione seria e costante a un cammino di fede.*

Data la natura pubblica della situazione irregolare, si abbia cura che tali elementi siano anch'essi evidenti e quanto più possibile "oggettivi", onde evitare anche solo il sospetto di arbitrio e favoritismo.

§ 2. Il parroco si rende garante che entrino nel CPP persone che abbiano i requisiti di cui al § 1.

Art. 3 - Dimissioni, rimozione, decadenza e sostituzione dei membri

§ 1. I membri del CPP hanno il dovere e il diritto d'intervenire di persona a tutte le sessioni; non sono ammesse deleghe di rappresentanza.

§ 2. Le dimissioni di un membro del CPP devono essere motivate e presentate per iscritto al parroco, cui spetta l'accettazione delle stesse.

§ 3. Un membro non può essere rimosso dal parroco se non per gravi e documentati motivi, riconosciuti dall'Arcivescovo.

§ 4. Un membro può essere dichiarato decaduto dal CPP:
a. per mancanza dei requisiti di cui all'art. 2 § 1 del presente Regolamento;
b. per cessazione dell'incarico nel caso di membro rappresentativo dei Servizi pastorali della parrocchia;
c. se resta assente, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive o a cinque intervallate.

La decadenza dev'essere dichiarata dal consiglio e comunicata all'interessato per iscritto dal segretario.

§ 5. I consiglieri dimissionari, rimossi o decaduti saranno sostituiti:
a. se si tratta di membri che fanno riferimento all'art 5, § 2 e-h e § 3 dello St. CPP, con coloro che la medesima realtà designa al loro posto;
b. se di membri nominati dal parroco, con altre persone da lui scelte;
c. se di membri eletti dalla comunità, con chi immediatamente li segue per numero di voti. Qualora non ci fossero altre persone che abbiano raccolto preferenze o comunque esse non fossero disponibili, il CPP deciderà se indire nuove elezioni per la loro sostituzione.

§ 6. I consiglieri sostituiti resteranno in carica fino allo scadere del mandato intero del CPP.

§ 7. La candidatura di un membro del CPP a ricoprire cariche politiche comporta la sua sospensione come consigliere fino all'esito delle elezioni.

Art. 4 - Durata del CPP

§ 1. L'Arcivescovo stabilisce per tutta la diocesi il periodo per il rinnovo del CPP e del CPAE, precedente al rinnovo del CPD e CPZ.

§ 2. Il CPP può essere sciolto:
a. dal parroco in caso di gravi motivi, sentito l'Arcivescovo;
b. direttamente dall'Arcivescovo per situazioni straordinarie.

§ 3. I consiglieri potranno essere eletti o nominati per un altro quinquennio e non oltre, soltanto dopo l'interruzione di un quinquennio.

Art. 5 - Numero dei membri

§ 1. Il numero dei membri del CPP (cf. art. 5 St. CPP), non potrà essere inferiore a 5 né superiore a 30 unità.

§ 2. È auspicabile che venga garantita la congrua rappresentanza dei Servizi pastorali, favorendo una proporzionata presenza femminile all'interno del consiglio.
Si garantisca, per quanto possibile, la presenza, tra i membri, di almeno due giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

Art. 6 - Requisiti degli elettori

Per essere elettori occorrono i seguenti requisiti:

a. essere «in piena comunione con la Chiesa cattolica» (can. 512 § 1);
b. aver compiuto il 18° anno di età;
c. abitare nella parrocchia od operare stabilmente in essa.

Art. 7 - Membri designati dal parroco

§ 1. La scelta del parroco sarà volta a salvaguardare, per quanto possibile:

a. un'adeguata presenza giovanile e femminile;
b. una certa continuità del CPP;
c. la funzionalità del CPP, cioè l'attitudine a raggiungere i fini previsti dallo St. CPP, individuando persone con necessarie qualità e competenze nonché spirito di collaborazione e corresponsabilità sinodali (cf. can. 228 § 2).

Art. 8 - Elezioni dei membri

§ 1. Il parroco nomina quattro persone (presidente, segretario e 2 scrutatori) che insieme a lui formano la commissione elettorale. È compito di tale commissione:

a. stilare la lista dei candidati;
b. preparare le schede riportanti i nominativi dei candidati debitamente vidimate con il timbro della parrocchia (cf. *allegato 1*);
c. provvedere a dare pubblica conoscenza delle elezioni almeno quindici giorni prima:
d. sensibilizzare la comunità circa il significato e il ruolo del CPP;
e. predisporre quanto è necessario per le operazioni di voto e organizzarle, con la possibilità di avvalersi della collaborazione di persone esterne alla stessa commissione;
f. indicare con precisione il giorno e il luogo delle elezioni;
g. allestire il seggio elettorale, che sarà posto nelle immediate vicinanze della chiesa e sarà aperto dal tardo pomeriggio del sabato fino alla conclusione dell'ultima liturgia domenicale;
h. ammettere al voto gli elettori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 Rg. CPP;
i. redigere, al termine dello scrutinio, un sintetico verbale con l'indicazione del numero dei votanti, dei voti ottenuti da ciascun candidato, delle eventuali schede nulle o bianche. In tal modo si ottenga una lista cui attingere nel caso della sostituzione di un membro eletto (cf. *allegato 2*).

§ 2. La lista verrà formata in base a designazione da parte dei membri della comunità o per candidatura personale (cf. *allegato 3*) o per indicazione del parroco. Si lascerà un tempo adeguato per la presentazione dei candidati. Nella formazione della lista si dovrà tener presente un'adeguata rappresentatività, in relazione non solo all'età, ma anche al sesso. Il CPP deve infatti risultare immagine della parrocchia e pertanto deve comprendere tutte le componenti: ministri ordinati, membri di vita consacrata e laici. Il numero dei membri del CPP eletti dall'assemblea parrocchiale è determinato in base alla consistenza numerica della parrocchia:

a. per le parrocchie fino a 5.000 abitanti: 4 laici;
b. per le parrocchie con oltre 5.000 abitanti: 7 laici.

§ 3. La lista dei candidati riporti il nome, il cognome e l'età del candidato.

§ 4. Le operazioni di voto avverranno in occasione delle celebrazioni eucaristiche, compresa la vespertina del sabato, nella domenica decisa a livello diocesano. Con l'ultima celebrazione eucaristica si considerano chiuse le elezioni.

§ 5. Ciascun elettore potrà esprimere fino a un massimo di tre preferenze. Il voto va espresso segnando una croce accanto al nominativo del candidato prescelto.

§ 6. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero previsto. In caso di parità, risulterà eletto il candidato più giovane. Il risultato delle votazioni sarà portato a conoscenza della comunità parrocchiale.

§ 7. Il nuovo CPP sarà presentato ufficialmente alla comunità entro un mese, durante una delle celebrazioni eucaristiche domenicali.

Art. 9 - Disposizione dei membri di diritto e rappresentanti dei servizi pastorali della parrocchia

§ 1. Entro la settimana seguente al giorno delle elezioni, gli Istituti di vita consacrata, i Movimenti, le Associazioni, le Confraternite, il CPAE e i gruppi di servizio parrocchiale, dopo consultazione al loro interno (da farsi prima dell'elezione dei membri eletti dalla comunità), segnaleranno al parroco i nomi dei loro rappresentanti.

§ 2. La scelta dei rappresentanti, tenuto conto dei requisiti dell'art. 2 Rg. CPP, avverrà secondo modalità più opportune individuate all'interno delle singole realtà. Potrà essere espressa con un voto o per alzata di mano o a scrutinio segreto. Ogni realtà proporrà una terna di nomi e risulterà eletta la persona che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

§ 3. Ogni singola realtà avrà cura di redigere un sintetico verbale con l'indicazione del numero dei votanti e dei voti ottenuti da ciascun candidato. In tal modo si otterrà una lista cui attingere nel caso della sostituzione del membro eletto.

Art. 10 - Nomina dei membri di competenza del parroco

A elezioni avvenute, il parroco provvederà alla nomina dei membri di sua competenza, previo consenso e sottoscrizione degli impegni da parte degli interessati.

Art. 11 - Accettazione della carica di membro

§ 1. Ogni consigliere dovrà sottoscrivere una formale accettazione della carica e dei relativi obblighi (cf. *allegato 4*).

§ 2. In caso di non accettazione di un consigliere, si procede secondo quanto stabilito all'art. 3 § 5 del presente Regolamento.

Art. 12 - Istituzione del nuovo CPP

§ 1. Dopo le operazioni per l'elezione dei membri del nuovo CPP, l'elenco degli stessi dovrà essere tempestivamente notificato alla Cancelleria della Curia diocesana con il verbale delle elezioni per verificarne la validità della procedura.

§ 2. L'elenco dei membri dovrà essere completo degli indirizzi e dei recapiti del telefono e della posta elettronica e titolo di rappresentanza all'interno del consiglio. Ogni variazione dei membri, oltre ad essere annotata nel libro dei verbali del consiglio, sarà sollecitamente comunicata alla Cancelleria della Curia diocesana (cf. *allegato 5*). Quest'ultima provvederà a comunicare gli elenchi ed eventuali aggiornamenti al Coordinatore zonale.

§ 3. Il parroco, quindi, con apposito decreto, istituirà il nuovo CPP. I nomi dei membri del CPP verranno poi proclamati durante le liturgie eucaristiche della domenica. In seguito il CPP si riunirà per eleggere il Vice presidente e il segretario.

Art. 13 - Funzionamento del CPP

§ 1. La presenza del parroco, quale presidente, è indispensabile per il valido svolgimento del CPP[3] (cf. art. 7 St. CPP).

§ 2. Al parroco, se non avrà motivazioni prevalenti in contrario, spetta rendere esecutive le delibere del CPP, dopo averle approvate[4].

§ 3. Il Vice presidente, in collaborazione con il parroco, ha il compito di facilitare la comunione e la condivisione tra i membri del CPP.

§ 4. Al segretario, che deve essere laico, membro del CPP, spetta ai sensi dell'art. 10 St. CPP:

a. tenere l'elenco aggiornato dei consiglieri, trasmettere loro l'avviso di convocazione e il relativo o.d.g. entro i termini dovuti, annotare le assenze e riceverne l'eventuale giustificazione;
b. ricevere le richieste di convocazione straordinaria e le proposte per stilare l'o.d.g.;
c. collaborare con il presidente per la preparazione della sessione;
d. redigere i verbali all'interno dell'apposito registro;
e. tenere aggiornato l'archivio del CPP, dove saranno raccolte: i verbali delle elezioni, le convocazioni delle assemblee con l'o.d.g., le assenze e le eventuali giustificazioni, la documentazione dei lavori, il registro dei verbali, eventuali dimissioni e sostituzioni dei membri, richieste e proposte dei consiglieri, ecc.. Il libro dei verbali sarà custodito nell'archivio parrocchiale.

§ 5. In riferimento all'art. 14 § 1 St. CPP, i consiglieri che richiedono la convocazione straordinaria dovranno presentare richiesta scritta al segretario, precisando i temi da inserire all'o.d.g. Convocazioni straordinarie potranno avvenire anche in attuazione di disposizioni diocesane, che sottopongano ai CPP determinate tematiche.

§ 6. È opportuno che le date delle sessioni ordinarie del CPP siano previste nel calendario annuale della parrocchia e portate a conoscenza dell'intera comunità.

§ 7. La convocazione, contenente l'o.d.g. e l'indicazione del luogo e dell'orario di inizio e termine delle riunioni, sarà comunicata (mediante posta elettronica e telefono al fine di una più rapida ed efficace comunicazione) almeno dieci giorni prima delle sessioni, salvo particolare urgenza. Alla

---

[3] «È proprio del parroco presiedere i Consigli parrocchiali» (CONGREGAZIONE PER IL CLERO ED ALTRE, *Istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti*, art. 5 § 3a)

[4] «Sono [...] invalide, cioè nulle, le decisioni deliberate da un Consiglio parrocchiale riunitosi senza la presidenza del parroco o contro di lui» (CONGREGAZIONE PER IL CLERO ED ALTRE, *Istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti*, art. 5 § 3b). «Il consiglio pastorale appartiene all'ambito delle relazioni di mutuo servizio tra il parroco e i suoi fedeli e, quindi, non avrebbe senso considerarlo come un organo che subentra al parroco nella direzione della parrocchia o che, con un criterio di maggioranza, praticamente condizioni la guida del parroco» (CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale*, art. 26).

convocazione andranno allegati anche eventuali documenti preparatori o quanto comunque serve per una buona predisposizione della sessione. L'o.d.g. delle sessioni (stabilito dal presidente) termina con la voce "varie ed eventuali", nella quale si terrà conto prudentemente delle richieste dei consiglieri e dei parrocchiani presentate tempestivamente al segretario, nell'ambito delle competenze del CPP.

Art. 14 - Svolgimento delle sessioni

§ 1. L'assemblea è validamente costituita se è presente la metà più uno dei consiglieri.

§ 2. L'incontro, preceduto da un momento di preghiera, sarà introdotto dalla lettura e approvazione del verbale dell'incontro precedente. Seguirà una breve relazione che illustri il tema in oggetto. Il dialogo potrà essere moderato dal Vice-presidente d'intesa col parroco, che concede la facoltà di parola e stabilisce il passaggio ai successivi punti all'o.d.g. Esaurita la relazione, i consiglieri possono chiedere la parola per alzata di mano: gli interventi di regola non dovranno superare la durata di 5 minuti. Poi il relatore risponde agli interventi.

§ 3. Il parroco, tenendo conto dell'o.d.g., stabilisce l'apertura al pubblico dell'incontro del consiglio. Quando la seduta è aperta, coloro che non sono membri del consiglio vi assistono senza diritto di parola.

§ 4. Qualora la discussione di un singolo tema sia orientata ad una deliberazione formale, essa potrà concludersi con il consenso unanime su una data soluzione, oppure con una votazione, oppure, in presenza di forti divergenze o di una constatata insufficienza di approfondimento dell'argomento, con un rinvio del tema ad una successiva sessione.

§ 5. In caso di votazione, hanno diritto di partecipare tutti i membri, eccetto il parroco, tranne il caso previsto a norma del can. 119, 2° CIC. Il voto viene espresso pubblicamente per alzata di mano o chiamata nominativa, tranne quando si tratti di questioni personali o di elezione, che richiedono lo scrutinio segreto tramite schede. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

§ 6. Circa l'accoglimento o meno da parte del parroco di un parere espresso formalmente dalla maggioranza dei consiglieri, benché il voto del CPP sia consultivo (cf. can. 536 § 2)[5], egli ha il dovere in coscienza di tener conto di quanto emerso nel discernimento comunitario compiuto dal consiglio (cf. can 127 § 2).

§ 7. I verbali delle sessioni del CPP, conservati in apposito registro, devono portare la firma del parroco e del segretario del consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.

Trani, 4 ottobre 2022 - *Festa di S. Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia*

[5] «Il Consiglio Pastorale Parrocchiale «*ha solamente voto consultivo*», nel senso che le sue proposte devono essere accolte favorevolmente dal parroco per diventare operative. Il parroco poi è tenuto a considerare attentamente le indicazioni del Consiglio Pastorale, specie se espresse all'unanimità, in un processo di comune discernimento. Perché il servizio del Consiglio pastorale possa essere efficace e proficuo, occorre evitare due estremi: da una parte, quello del parroco che si limita a presentare al Consiglio pastorale decisioni già prese, o senza debita informazione previa, oppure che lo convoca di rado solo *pro forma*; dall'altra, quello di un Consiglio in cui il parroco è solo uno dei membri, privato di fatto del suo ruolo di pastore e guida della comunità.» (CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Istruzione *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa*, art. 113)

L'ARCIVESCOVO

+ Leonardo D'Ascenzo

(Mons. Leonardo D'Ascenzo)

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE

(Sac. Francesco Mastrulli)

ALLEGATO 1

ARCIDIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE

PARROCCHIA _____
Via_____,
CAP_____Comune_____(____)

SCHEDA ELETTORALE (fac-simile) - Consiglio Pastorale Parrocchiale

LISTA
(candidati da parte della comunità parrocchiale)

❑ _____	❑ _____
❑ _____	❑ _____
❑ _____	❑ _____
❑ _____	❑ _____
❑ _____	❑ _____
❑ _____	❑ _____
❑ _____	❑ _____
❑ _____	❑ _____
❑ _____	❑ _____

Note:

- La presente scheda è la sola che può essere votata da ogni elettore. Non sono ammessi voti a più schede.
- L'elettore ha diritto a esprimere due preferenze, apponendo una "X" nella casella o sul nome del candidato.
- Prima di riconsegnare, piegare con la parte scritta rivolta all'interno.

ALLEGATO 2

ARCIDIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE

PARROCCHIA _____
Via_____,
CAP_____Comune_____(____)

VERBALE DELLE ELEZIONI - Consiglio Pastorale Parrocchiale

Nei giorni_____ si sono svolte le elezioni per la designazione dei membri eletti del **Consiglio Pastorale Parrocchiale**.

Le operazioni di voto sono state seguite da:

_____ *Presidente*
_____ *Segretario*
_____ *Scrutatore*
_____ *Scrutatore*
_____ *Scrutatore*

Le elezioni hanno avuto inizio sabato _____ alle ore _____ e si sono concluse domenica _____ alle ore _____

Alle ore _____ la Commissione elettorale ha provveduto allo spoglio delle schede, che ha dato il seguente risultato:

1. Votanti nr. _____

2. Schede bianche nr. _____
   Schede nulle nr. _____
   Schede valide nr. _____

3. Hanno ricevuto voti tra i candidati della comunità parrocchiale e degli auto-candidati:

_____ nr. voti _____
_____ nr. voti _____
_____ nr. voti _____
_____ nr. voti _____
_____ nr. voti _____
_____ nr. voti _____
_____ nr. voti _____
_____ nr. voti _____
_____ nr. voti _____
_____ nr. voti _____

Risultano designati, tenendo conto del numero di consiglieri stabilito dalla lista, avendo accettato l'elezione:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Risultano designati dai gruppi, movimenti e associazioni:

_____ gruppo *a (Es. Catechisti)*
_____ gruppo *b (Es. Missioni)*
_____ gruppo *c (Es. Caritas)*
_____ movimento *d (Es. Gifra)*
_____ associazione *e (Es. Confraternita del purgatorio)*

Non hanno accettato la designazione: _____

Alle ore _____, completato il verbale, si chiudono le operazioni di scrutinio.

L.S.

Per la Commissione elettorale
_____ *Presidente*
_____ *Segretario*
_____ *Scrutatore*

ALLEGATO 3

ARCIDIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE

Parrocchia……

Città…….

Proposta di nominativo per il Consiglio pastorale parrocchiale

Io Nome……..…… Cognome ……..……

Abitante in via..... n°..... età ....

Telefono ..... Cell …..... email……

☐ Propongo per il consiglio pastorale il signor/ signora

Nome……Cognome.....

Abitante in via .....n°..... età .....

Tel./Cell…….eventuale Mail .....

☐ Mi rendo disponibile per il consiglio pastorale

Autorizzo l'uso dei dati secondo la legge D.Leg. n°196 del30,6,03 sulla privacy

ALLEGATO 4

ARCIDIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE

PARROCCHIA _____

Via_____,

CAP_____Comune_____(____)

ACCETTAZIONE DI CARICA - Consiglio pastorale parrocchiale

Io sottoscritto/a_____ nato/a_____ il_____

e residente in _____ via_____

tel._____email_____

essendo stato/a chiamato/a a far parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia di _____in _____ per

- □ Elezione
- □ Designazione del parroco
- □ Designazione dei membri gruppi di servizi parrocchiali

Dichiaro di accettare la nomina e di impegnarmi a partecipare con fedeltà ai lavori del Consiglio stesso per la durata dell'attuale mandato, in spirito di autentica corresponsabilità.

Con il presente atto dichiaro altresì di impegnarmi ad osservare le disposizioni del diritto vigente e le indicazioni diocesane, in particolare le norme previste dallo Statuto e Regolamento del Consiglio pastorale parrocchiale.

_____, il_____

(luogo) (data)

In fede

_____

ALLEGATO 5

ARCIDIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE

PARROCCHIA _____

Via_____,

CAP_____Comune_____(____)

Elenco membri del CPP

MODULO PER LA COMUNICAZIONE ALLA CANCELLERIA

N.	Cognome	Nome	Telefono	Email	Rappres.*	Note**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

** Indicare a quale titolo la persona appartiene al Consiglio*
Ad es. presbitero, diacono, religioso/a, catechista, membro eletto….

*** Specificare eventuali incarichi ricoperti nel Consiglio*
Ad es. moderatore, segretario…

CAPITOLO IV

IL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

PREMESSA

Il CPAE è un organismo consultivo, che deve essere obbligatoriamente costituito in ciascuna parrocchia, in applicazione del principio generale del can. 1280. Si noti, però, che la norma del can. 537 è più stringente: essa, infatti, esclude che, nel caso della parrocchia, ci si possa limitare ad affiancare al parroco due consiglieri amministrativi, ma esige la costituzione di un vero e proprio organo collegiale. I vescovi italiani, in una delle determinazioni attuative della delibera n. 61, del 27 marzo 1999, si sono impegnati ad assicurare l'effettiva costituzione del consiglio per gli affari economici in tutte le parrocchie[6].

Dal momento che le situazioni concrete sono oltremodo variegate, il codice di diritto canonico si limita ad attribuire al consiglio il compito di aiutare il parroco in tutti gli aspetti dell'amministrazione dei beni della parrocchia, facendo salva la sua responsabilità ultima e personale e la legale rappresentanza dell'ente. Le modalità di composizione e funzionamento del consiglio dovranno essere regolate nel dettaglio dalle norme date a livello diocesano dall'Arcivescovo espresse nel *Decreto diocesano in vigore di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione*. Esse terranno anche conto delle esigenze specifiche delle parrocchie di consistenza particolarmente modesta e di quelle facenti parte delle cosiddette unità pastorali, ai sensi dei can. 517 e 526.

L'*Istruzione in materia amministrativa*, pubblicata dalla CEI il 1° settembre 2005, osserva che i membri del CPAE devono caratterizzarsi non solo per la competenza in materia giuridico amministrativa ma anche per l'ecclesialità: «[essi] devono essere scelti in base alla competenza, in analogia con quanto stabilito per il consiglio per gli affari economici della diocesi: essi però sono anzitutto *christifideles*, chiamati a svolgere un servizio non solo in base a criteri tecnici ed economici, ma anche in riferimento a principi di ordine specificatamente ecclesiale, primo fra tutti quello dei fini propri dei beni temporali della Chiesa» (n. 105).

La CEI ha stabilito che deve far parte del consiglio l'incaricato parrocchiale per la promozione del sostegno economico alla Chiesa[7].

In termini generali, si può dire che la collaborazione offerta dal consiglio verte su tutti gli atti di amministrazione, sia ordinari sia straordinari, per quanto attiene l'acquisto, la fruizione, la conservazione, la destinazione, la redditività e l'alienazione dei beni parrocchiali.

Perché il lavoro del consiglio economico sia fruttuoso, è di fondamentale importanza che operi in sintonia d'intenti con il CPP. Soprattutto nelle scelte economiche di maggiore importanza e di carattere generale, quali per esempio la decisione di costruire nuove strutture parrocchiali o di intraprendere un'attività commerciale, il consiglio economico non può prescindere dalle indicazioni di carattere pastorale date dal CPP. Questo, a sua volta, non può ignorare i problemi economici della parrocchia, ma deve tenerne conto e farsene carico, soprattutto attraverso un'opera di sensibilizzazione e responsabilizzazione dell'intera comunità.

[6] Cf. CEI, *Determinazioni concernenti taluni strumenti e iniziative per la promozione del sostentamento del clero e del sostentamento economico della Chiesa*, n. 4.
[7] *Ibidem.*

Il CPAE può svolgere un ruolo di particolare importanza nel far crescere, all'interno delle comunità, la cultura della trasparenza amministrativa[8]. Il principio della trasparenza rappresenta oggi una delle condizioni assolutamente necessarie per la credibilità della Chiesa. Ciò esige il superamento di quella mentalità di stampo beneficiale – ancora ampiamente diffusa – che identifica le rendite della parrocchia con le disponibilità personali del parroco, mortificando il coinvolgimento diretto dei parrocchiani, che hanno invece il diritto di sapere di quali risorse dispone la propria comunità e il dovere di sovvenire alle necessità della Chiesa (cf. can. 222 § 1).

La lettera dell'episcopato italiano *Sostenere la Chiesa per servire tutti*, pubblicata il 4 ottobre 2008, è assai chiara in proposito: «Ogni comunità parrocchiale ha diritto di conoscere il suo bilancio contabile, per rendersi conto di come sono state destinate le risorse disponibili e di quali sono le necessità concrete della parrocchia, perché sia all'altezza della sua missione» (n. 10).

Alcune attenzioni da avere per un buon funzionamento del CPAE

Perché il CPAE possa lavorare con efficacia, vanno tenuti presenti alcuni aspetti, spesso trascurati:

1. *l'atteggiamento pastorale*: non devono prevalere i criteri di natura economica, ma a guidare le scelte suggerite al parroco dal CPAE devono essere i criteri di natura pastorale e le finalità specifiche dei beni ecclesiali;
2. *la correttezza giuridico-tecnica*: l'appello alle finalità della Chiesa nell'uso dei beni non può assolutamente giustificare pressapochismi e adempimenti imprecisi e approssimativi;
3. *la conoscenza* e l'applicazione corretta delle disposizioni diocesane e della normativa civile in campo di amministrazione dei beni economici, nella consapevolezza che la comunità cristiana deve essere esemplare anche nel rispetto della legalità e nell'educazione ad essa;
4. *l'assoluta distinzione* tra attività del consiglio e attività operativa a favore della parrocchia: oltre alla scrupolosa osservanza della incompatibilità (cf. art. 5 § 1, n. 9 del Reg CPAE: qualora un consigliere entri in rapporti stabili di natura economica con la parrocchia, dovrà correttamente dimettersi), è necessario, anche in presenza di attività volontaria, che il consiglio si riservi la funzione di controllo;
5. *la fiducia reciproca* tra parroco e consiglieri e la consapevolezza di tutti di essere a servizio della comunità parrocchiale.

[8] «In modo particolare, la trasparenza va intesa non solo come formale presentazione di dati, ma piuttosto come doverosa informazione della comunità, e proficua opportunità per un suo coinvolgimento formativo. Si tratta di un *modus agendi* imprescindibile per la credibilità della Chiesa, soprattutto dove questa si trova ad avere beni significativi da amministrare» (CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Istruzione *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa*, art. 106).

Mons. Leonardo D'Ascenzo

ARCIVESCOVO di TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE
TITOLARE di NAZARETH

Prot. n. 757/22/a

«Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio. Quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già tutto contenuto nella parola "Sinodo"» (PAPA FRANCESCO, *Discorso in occasione della Commemorazione del 50° anniversario dell'Istituzione del Sinodo dei Vescovi*, 17 ottobre 2015).

La sinodalità, come ci ricorda il Papa, è la dimensione costitutiva della Chiesa. In questa Diocesi, nelle singole comunità parrocchiali e nelle varie zone pastorali sono previsti in forma permanente diversi organismi che incarnano lo spirito sinodale quale stile peculiare che qualifica la vita e la missione della Chiesa tramite strutture e processi ecclesiali in cui la natura sinodale stessa della Chiesa si esprime a livello istituzionale.

Pertanto,

DESIDERANDO rivitalizzare e sostenere tali organismi di partecipazione e comunione di tutti i fedeli nella nostra Chiesa Diocesana, che, pur nella loro natura puramente consultiva, assolvono al prezioso compito di promuovere l'assunzione di decisioni e orientamenti sagge e prudenti in ambito pastorale e amministrativo da parte delle autorità competenti con la fattiva collaborazione dei laici;

AVVALENDOCI di una Commissione di esperti costituita al fine di revisionare gli statuti dei predetti organismi emanati dai miei predecessori, e di redigere gli annessi regolamenti, laddove fosse necessario;

VISTI il n. 31 dell'esortazione apostolica *Evangelii gaudium* sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale, di papa Francesco, del 24 novembre 2013, i decreti sinodali del I Sinodo Diocesano "Per una Chiesa mistero di comunione e missione" e in conformità con quanto disposto dallo Statuto della Curia Diocesana, promulgato l'11 giugno 2021;

ASCOLTATO il parere del Consiglio Presbiterale Diocesano e del Consiglio Pastorale Diocesano, nonché il consiglio di quanti operano all'interno degli Uffici e dei Servizi della Curia diocesana;

A NORMA dei cann. relativi alle leggi ecclesiastiche (7-22), agli statuti e regolamenti (94-95), al consiglio parrocchiale per gli affari economici (532 e 537) e all'amministrazione dei beni (1281-1289) del Codice di Diritto Canonico e dell'Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana del 2005;

IN VIRTÙ della Nostra Potestà Ordinaria,

MODIFICHIAMO E PROMULGHIAMO

IL REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI,
accluso al presente decreto
ad experimentum per un quinquennio.

Il presente Regolamento entrerà in vigore a un mese dalla data di promulgazione, a norma del can. 8 §2 del Codice di Diritto Canonico, abrogando tutte le anteriori disposizioni contrarie o non conformi.

Trani, 4 ottobre 2022 - *Festa di S. Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia*

L'ARCIVESCOVO
+ Leonardo D'Ascenzo
(Mons. Leonardo D'Ascenzo)

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE
(Sac. Francesco Mastrulli)

ARCIDIOCESI BISCEGLIE - TRANI - BARLETTA
CURIA ARCIVESCOVILE
CANCELLERIA

LEONARDO D'ASCENZO
ARCIVESCOVO DI TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE
TITOLARE DI NAZARETH

Mons. Leonardo D'Ascenzo

ARCIVESCOVO di TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE
TITOLARE di NAZARETH

Prot. n. 757/22/b

Regolamento
Consiglio Parrocchiale per gli affari economici

Art. 1 - Costituzione

Il CPAE della parrocchia ..... di ..... è costituito in conformità al can. 537.

Art. 2 - Natura

§ 1. Il CPAE, presieduto dal parroco, è l'organismo ecclesiale che nello stile sinodale promuove la partecipazione e la corresponsabilità dei fedeli nell'amministrazione dei beni della parrocchia e nel sostegno delle sue attività evangelizzatrici. È retto secondo le norme del diritto universale e quelle date dall'Arcivescovo (cf. can. 537; CONGREGAZIONE DEI VESCOVI, AS, n. 210; CEI, *IMA*, n. 85 e 105).

§ 2. Il CPAE è distinto dal CPP ed esercita la propria competenza secondo le norme del diritto universale e particolare e del presente regolamento. Infatti, mentre il CPP affronta la conduzione pastorale globale della parrocchia, il CPAE ha il compito di occuparsi delle strutture di cui la pastorale parrocchiale necessita e di amministrare i beni che servono per finanziarne le attività.

§ 3. I due organismi sono distinti – ciascuno, infatti persegue il proprio fine – ma complementari nell'individuare e nel realizzare il bene della comunità parrocchiale stessa. Occorre pertanto che tra i due Consigli ci sia la massima collaborazione e un ordinato coordinamento; per cui è stabilita la presenza di diritto di un consigliere del CPAE nel CPP. Sarebbe anche opportuno, a fronte di questioni maggiormente impegnative, prevedere una riunione congiunta dei due Consigli.

Art. 3 - Compiti

Il CPAE ha il compito di:

a. collaborare con il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia (cf. can. 537), elaborando un piano delle possibili spese e individuando i relativi mezzi di copertura;
b. coadiuvare il parroco nel predisporre il bilancio preventivo delle entrate e delle uscite della parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura (cf. can. 493);
c. esprimere il proprio parere, relativamente agli atti di amministrazione straordinaria e di alienazione. Tale parere dovrà essere allegato alle domande di autorizzazione firmate dal parroco e presentate all'autorità competente stabilita dai can. 1281 e 1290-1298 (cf. CEI,

IMA, n. 106; Decreto diocesano in vigore di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione);

d. studiare i modi e promuovere iniziative per sensibilizzare la comunità a contribuire alle necessità della parrocchia e a quelle dell'intera Chiesa (cf. can. 222, § 1; can. 1260; can.1262);
e. vigilare sulla regolare tenuta dei registri contabili, sull'adempimento degli obblighi fiscali e assicurativi, sulla cassa parrocchiale e approvare alla fine di ciascun esercizio finanziario, previo esame dei libri contabili stessi e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo da presentare all'Arcivescovo, tramite l'Ufficio Amministrativo diocesano (cf. can. 494, § 4; 1287, § 1);
f. verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, la corretta applicazione della convenzione prevista dal can. 520, § 2, per le parrocchie affidate ai Religiosi;
g. curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia (inventario dei beni), il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia arcivescovile (can. 1284, § 2, 9°) e l'ordinata archiviazione delle copie nell'Archivio parrocchiale;
h. approntare in rapporto alle disponibilità della Parrocchia, un programma efficace di manutenzione ordinaria e straordinaria rivolta all'adeguamento funzionale e normativo delle strutture e degli immobili parrocchiali;
i. verificare che le strutture parrocchiali siano sostenibili, funzionali e non assorbano energie per il solo auto-mantenimento ma siano poste al servizio della missione evangelizzatrice della parrocchia. Nella valutazione si dovrà tener conto del loro impatto ambientale nella logica della partecipazione responsabile della comunità alla cura della casa comune.

Art. 4 - Composizione

§ 1. Il CPAE è presieduto dal parroco, in qualità di rappresentante giuridico della parrocchia (cf. can. 532), ed è composto da almeno tre fedeli[1] e non oltre sette.

§ 2. Fanno parte di diritto del CPAE:

a. i vicari parrocchiali;
b. almeno tre parrocchiani, a norma dell'art 5 del presente regolamento, nominati dal parroco, sentito il parere del CPP;
c. un referente parrocchiale del "Servizio Diocesano per la promozione del sostegno economico della Chiesa" designato dal parroco (cf. CEI, *Determinazioni concernenti taluni strumenti e iniziative per la promozione del sostentamento del clero e del sostentamento economico della Chiesa*, n. 4).

§ 3. Uno dei membri del CPAE, scelto dagli stessi, fa parte del CPP.

§ 4. L'elenco dei membri del CPAE, che dovrà essere completo di dati, recapiti telefonici e posta elettronica (cf. *allegato 1*), prima che siano incaricati dell'ufficio, deve essere comunicato all'Arcivescovo e all'Ufficio Amministrativo diocesano per ratifica della nomina dei membri. Ogni variazione dei membri, oltre ad essere annotata nel libro del verbale del consiglio, sarà sollecitamente comunicato all'Ufficio Economato diocesano.

Art. 5 - Requisiti dei membri

[1] «il numero minimo di tre è necessario perché si possa considerare "collegiale" tale Consiglio; giova ricordare che il parroco non è compreso tra i membri del Consiglio per gli Affari Economici, ma lo presiede» (CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Istruzione *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa*, art. 102).

§ 1. Tutti i membri del CPAE debbono:

a. essere «in piena comunione con la Chiesa cattolica» (can. 512 § 1)[2];
b. distinguersi per fede sicura ed essere eminenti per onestà e senso ecclesiale (cf. can. 512 § 3; CEI, *IMA*, 85);
c. aver completato l'Iniziazione Cristiana;
d. essere esperti possibilmente in economia e in diritto civile (consigliabile un tecnico nel settore edilizio, uno specialista in professioni legali e uno in materie economiche);
e. aver compiuto il 18° anno di età;
f. abitare preferibilmente nella parrocchia[3] o possibilmente operare stabilmente in essa;
g. partecipare attivamente alla vita e missione della Chiesa;
h. non essere congiunti con il parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità (cf. can. 492 § 3);
i. non avere rapporti economici stabili con la parrocchia;
j. non ricoprire incarichi direttivi nell'amministrazione pubblica o compiti direttivi in partiti o associazioni politiche.

§ 2. I consiglieri prestano il loro servizio gratuitamente e con senso di responsabilità, salvo il diritto dell'eventuale rimborso di spese sostenute per la parrocchia, agendo solo e sempre nell'esclusivo interesse della Comunità parrocchiale e delle sue finalità pastorali.

Art. 6 - Durata

§ 1. I membri del CPAE durano in carica cinque anni. Assolvono le funzioni ordinarie fino all'insediamento del nuovo consiglio. I consiglieri potranno essere nominati per non più di due mandati consecutivi, se non dopo l'interruzione di un quinquennio. Qualora la situazione amministrativa lo richieda, l'Arcivescovo può autorizzare un terzo mandato consecutivo per i membri le cui conoscenze e competenze siano ritenute preziose per le necessità in essere.

§ 2. Il rinnovo del CPAE, stabilito dell'Arcivescovo, avviene in concomitanza con il rinnovo del CPP.

§ 3. Durante la vacanza della parrocchia non si interrompe l'attività del CPAE, che è convocato e presieduto dall'amministratore parrocchiale. Dopo l'ingresso del nuovo parroco, il CPAE resta in carica sino al termine naturale del suo mandato.

Art. 7 - Dimissioni, rimozioni, decadenza e sospensione

§ 1. I membri del CPAE hanno il dovere e il diritto d'intervenire di persona a tutte le sessioni, non sono ammesse deleghe di rappresentanza.

§ 2. Le dimissioni di un membro del CPAE devono essere motivate e presentate per iscritto al parroco, cui spetta l'accettazione delle stesse.

---

[2] «Su questa terra sono nella piena comunione della Chiesa cattolica quei battezzati che sono congiunti con Cristo nella sua compagine visibile, ossia mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico» (can. 205).

[3] «A meno che il Vescovo diocesano non abbia disposto altrimenti, osservate la dovuta prudenza, nonché eventuali norme di diritto civile, nulla vieta che la medesima persona possa essere membro del Consiglio per gli Affari Economici di più parrocchie, qualora le circostanze lo richiedano» (CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Istruzione *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa*, art. 104).

§ 3. Un membro non può essere rimosso se non per gravi e documentati motivi riconosciuti a giudizio insindacabile dell'Arcivescovo.

§ 4. Un membro viene dichiarato decaduto dal CPAE:
a. per mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento;
b. se risulta assente, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive o a cinque intervallate.

§ 5. La candidatura di un membro del CPAE a ricoprire cariche politiche comporta la sospensione come consigliere fino all'esito delle elezioni.

Art. 8 - Vacanza di seggi nel CPAE

I consiglieri dimissionari, rimossi, decaduti, deceduti o che si trovano in uno stato di permanente invalidità potranno essere sostituiti dal parroco, entro quindici giorni, sentito il CPP. La sostituzione sarà obbligatoria qualora il numero dei consiglieri sia inferiore al minimo stabilito dall'art. 4 § 1 del presente regolamento.

Art. 9 - Accettazione della carica di membro

Ogni consigliere dovrà sottoscrivere una formale accettazione della carica e dei relativi obblighi (cf. *allegato 2*), da consegnare al parroco alla prima sessione del CPAE. In caso di non accettazione si procede secondo quanto stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 10 - Istituzione del nuovo CPAE

§ 1. Il parroco, con apposito decreto a seguito di quanto prescritto dall'art 4 § 4, istituirà il nuovo CPAE. I nomi dei membri del consiglio verranno proclamati, successivamente, durante le liturgie eucaristiche della domenica.

§ 2. I consiglieri prestano il loro servizio gratuitamente e con senso di piena responsabilità, agendo solo e sempre nell'esclusivo interesse della Comunità parrocchiale e delle sue finalità pastorali. A ogni membro del consiglio viene data una copia del presente regolamento, in modo che conosca quanto da lui si richiede.

§ 3. Prima di assumere l'incarico i consiglieri emettono il giuramento (cf. can. 1283, n. 1. *Allegato 3*) con il quale promettono, a norma del canone 127 § 3 di assolvere fedelmente i doveri inerenti il CPAE e di conservare il segreto d'ufficio con la più rigorosa riservatezza anche una volta lasciato il servizio.

Art. 11 - Fisionomia del Consiglio

§ 1. Il CPAE ha una funzione consultiva, non deliberativa. Esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione della parrocchia (cf. can. 127; 212 § 3; 228 § 2; 519).

§ 2. Il parroco è tenuto a ricevere e ad ascoltare attentamente il parere del consiglio, ne userà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione della parrocchia (CEI, *IMA*, n. 86). Il parroco non si discosterà dal parere del consiglio se non per gravi motivi (cf. can. 127 § 2, 2°; CEI, *IMA*, n. 106); in tal caso egli presenta al CPAE quelle ragioni che possono essere rese di dominio pubblico. In presenza di grave divergenza tra il parroco e la maggioranza dei membri del consiglio, la questione sarà sottoposta all'esame dell'Arcivescovo, al quale i consiglieri interessati hanno il diritto di ricorrere presentando un proprio motivato parere.

§ 3. Il parere del consiglio è obbligatorio per i bilanci annuali e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione da sottoporre all'esame dell'Ufficio amministrativo diocesano, corredati del relativo verbale, regolarmente sottoscritto dal parroco e dai consiglieri.

§ 4. La legale rappresentanza della parrocchia in tutti i negozi giuridici, in ogni caso, spetta al parroco il quale è amministratore unico di tutti i beni parrocchiali (cf. can. 532 e 1279 § 1)[4].

Art. 12 - Riunioni del Consiglio

§ 1. Il CPAE si riunisce ordinariamente ogni quadrimestre e ogni volta che il parroco lo ritenga opportuno, oppure quando a quest'ultimo sia fatta richiesta da almeno metà dei membri del consiglio. È opportuno che le date delle sessioni ordinarie del CPAE siano previste nel calendario parrocchiale annuale e portate alla conoscenza dell'intera comunità parrocchiale.

§ 2. Alle riunioni del CPAE potranno partecipare, ove necessario, su invito del presidente, anche altre persone in qualità di esperti.

§ 3. Almeno una riunione deve essere dedicata allo studio e alla predisposizione del bilancio consuntivo della parrocchia.

§ 4. Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

Art. 13 - Il Presidente del CPAE

§ 1. Il presidente del consiglio è il Parroco.

§ 2. Spetta al presidente:

a. la nomina del segretario;
b. la convocazione del consiglio;
c. la scelta dell'o.d.g. di ciascuna sessione con il coinvolgimento del segretario che consulterà i consiglieri. L'o.d.g. delle sessioni (stabilito dal presidente) termina con la voce "varie ed eventuali", nella quale si terrà conto prudentemente delle richieste dei consiglieri e dei parrocchiani presentate tempestivamente al segretario, nell'ambito delle competenze del CPAE.
d. la presidenza e la guida delle sessioni (cf. CONGREGAZIONE PER IL CLERO ED ALTRE, *Istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti*, art. 5 § 3a), il rendere esecutive le delibere del CPAE, dopo averle approvate[5].

Art. 14 - Il segretario del CPAE

§ 1. Il segretario è scelto dal parroco, sentito il parere del consiglio, tra i membri dello stesso.

---

[4] Così «i sistemi di delibera riguardo alle questioni economiche della parrocchia, salvo restando la norma di diritto per la retta ed onesta amministrazione, non possono condizionare il ruolo pastorale del parroco, il quale è rappresentante legale e amministratore dei beni della parrocchia» (CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale*, art. 26). Si tratta di «una responsabilità personale, alla quale il parroco non può rinunciare» (cf. cann. 537 e 1289) e che non può demandare ad altri limitandosi, ad esempio, a ratificare le decisioni prese dal consiglio parrocchiale per gli affari economici [...] Ciò significa che il CPAE non può sostituirsi al parroco o essere considerato un vero e proprio consiglio di amministrazione della parrocchia» (CEI, *IMA*, n. 102 e 106).

[5] «Sono [...] invalide, cioè nulle, le decisioni deliberate da un Consiglio parrocchiale riunitosi senza la presidenza del parroco o contro di lui» (CONGREGAZIONE PER IL CLERO ED ALTRE, *Istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti*, art. 5 § 3b).

§ 2. Al segretario spetta:

a. tenere l'elenco aggiornato dei consiglieri;
b. trasmettere ai consiglieri l'avviso di convocazione e il relativo o.d.g. almeno 10 giorni prima delle sessioni, salvo particolare urgenza. La convocazione, contenente l'o.d.g. e l'indicazione del luogo e dell'orario di inizio;
c. includere alla convocazione allegati di eventuali documenti preparatori o quanto serve per una buona predisposizione della sessione;
d. annotare le assenze e riceverne l'eventuale giustificazione;
e. raccogliere la documentazione dei lavori;
f. ricevere le richieste di convocazione straordinaria e le proposte per la formulazione dell'o.d.g.;
g. redigere il verbale delle riunioni e tenere l'archivio del CPAE, dove saranno raccolte: le convocazioni delle assemblee con l'o.d.g., le assenze e le eventuali giustificazioni, la documentazione dei lavori, il registro dei verbali, eventuali dimissioni e sostituzioni dei membri, richieste e proposte dei consiglieri.

Art. 15 - Corresponsabilità e amministrazione

§ 1. Il parroco, con il consenso del CPAE, può affidare attività strumentali all'amministrazione ordinaria a singole persone, le quali ne sono responsabili davanti al parroco e al CPAE e ne rendono conto.

§ 2. Per ulteriori affidamenti di responsabilità nell'amministrazione come pure per l'esercizio della legale rappresentanza in atti di straordinaria amministrazione è necessaria la richiesta all'Arcivescovo e la sua autorizzazione.

Art. 16 - Validità, svolgimento e verbalizzazioni delle sessioni

§ 1. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza di almeno tre consiglieri.

§ 2. La sessione inizierà con un momento di preghiera. I lavori saranno di norma introdotti da una breve relazione che illustri il tema in oggetto, a cura di coloro che hanno avuto l'incarico di preparare la sessione. Esaurita la relazione, i consiglieri possono chiedere la parola per alzata di mano: gli interventi di regola non dovranno superare la durata di 5 minuti. Poi il relatore risponde agli interventi. Il dibattito è guidato dal presidente che concede la facoltà di parola e stabilisce il passaggio ai successivi punti all'o.d.g.

§ 3. Qualora la discussione di un singolo tema sia orientata ad una deliberazione formale, essa potrà concludersi con il consenso unanime su una data soluzione, oppure con una votazione segreta, oppure, in presenza di forti divergenze o di una constatata insufficienza di approfondimento dell'argomento, con un rinvio del tema ad una successiva sessione.

§ 4. Spetta al presidente indire la votazione, cui hanno diritto di partecipare tutti i membri laici. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Nell'eventualità di una parità, il parere del presidente dirimerà la questione.

§ 5. I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del parroco e del segretario del consiglio stesso, essere approvati nella seduta successiva e conservati nell'Archivio parrocchiale. Essi sono soggetti alla visita canonica, a norma del Codice di Diritto Canonico (cf. can. 555, 1276, 1287).

Art. 17 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo, debitamente approvati e firmati dai membri del Consiglio, saranno sottoposti dal parroco all'Arcivescovo, tramite l'Ufficio Amministrativo Diocesano, per la verifica e l'approvazione (cf. can. 1284 § 2,8 e 1287, § 1; CEI, *IMA*, n. 114).

Art. 18 - Informazioni alla comunità parrocchiale

Il CPAE presenta annualmente al CPP e alla comunità parrocchiale, mediante la pubblicazione alle porte della chiesa parrocchiale e sui mezzi di comunicazione parrocchiali, le voci essenziali delle entrate e delle uscite verificatesi nel corso dell'esercizio nonché il rendiconto analitico dell'utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli (cf. can. 1287, § 2), indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero.

Art. 19 - Situazioni particolari

In presenza di parrocchie di consistenza particolarmente modesta o di Unità pastorali (cf. can. 517 e 526 § 1) o di parrocchie affidate allo stesso parroco, potranno essere previste forme di collaborazione tra i diversi CPAE, approvate dall'Arcivescovo (cf. CEI, *Determinazioni concernenti taluni strumenti e iniziative per la promozione del sostentamento del clero e del sostentamento economico della Chiesa*, n. 4).

Art. 20 - Norme generali

§ 1. L'interpretazione del presente regolamento è riservata all'Arcivescovo, il quale solo può dare il significato autentico delle norme contenute in esso.

§ 2. Le norme del presente regolamento possono essere modificate dall'Arcivescovo che procederà di propria iniziativa o motivatamente su richiesta di almeno i due terzi dei consiglieri del CPAE aventi diritto. Le modifiche, dopo attento discernimento, entrano in vigore con la ratifica dell'Arcivescovo.

§ 3. Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme del Diritto Canonico e della Conferenza Episcopale Italiana, Regionale e delle disposizioni locali.

Trani, 4 ottobre 2022 - *Festa di S. Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia*

L'ARCIVESCOVO

+ Leonardo D'Ascenzo

(Mons. Leonardo D'Ascenzo)

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE

(Sac. Francesco Mastrulli)

ALLEGATO 1

ARCIDIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE

PARROCCHIA _____

Via_____,

CAP_____Comune_____(____)

Alla cortese attenzione di
S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo
ORDINARIO DIOCESANO
Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie
Via Beltrani, 9
76125 TRANI

Prot. n. _____, del_____/_____/_____

OGGETTO: Comunicazione nomina membri del Consiglio parrocchiale affari economici - Quinquennio ____/____.

Il sottoscritto sac. _____ _____
Parroco e Legale Rappresentante della Parrocchia indicata in epigrafe

COMUNICA

a norma del Codice di Diritto Canonico e del Regolamento del Consiglio parrocchiale per gli affari economici promulgato dall'Arcivescovo in data __/__/____ e in vigore da __/__/____, i nominativi dei membri del consiglio:

1. cognome _____ nome_____
nato a _____ (____) il _____/_____/_____ professione: _____
domiciliato in _____ (____) via _____ n. ___
Tel. _____ Cell. _____ e-mail _____@_____

2. cognome _____ nome _____
nato a _____ (____) il _____/_____/_____ professione: _____
domiciliato in _____ (____) via _____ n. ___
Tel. _____ Cell. _____ e-mail _____@_____

3. cognome _____ nome _____

nato a _____ (____) il _____/_____/_____ professione: _____

domiciliato in _____ (____) via _____ n. ___

Tel. _____ Cell. _____ e-mail _____@_____

4. cognome _____ nome _____

nato a _____ (____) il _____/_____/_____ professione: _____

domiciliato in _____ (____) via _____ n. ___

Tel. _____ Cell. _____ e-mail _____@_____

5. cognome _____ nome _____

nato a _____ (____) il _____/_____/_____ professione: _____

domiciliato in _____ (____) via _____ n. ___

Tel. _____ Cell. _____ e-mail _____@_____

6. cognome _____ nome _____

nato a _____ (____) il _____/_____/_____ professione: _____

domiciliato in _____ (____) via _____ n. ___

Tel. _____ Cell. _____ e-mail _____@_____

7. cognome _____ nome _____

nato a _____ (____) il _____/_____/_____ professione: _____

domiciliato in _____ (____) via _____ n. ___

Tel. _____ Cell. _____ e-mail _____@_____

Porge distinti saluti.

Lì, _____/_____/_____

Il Parroco

timbro _____

Visto dell'Ufficio Amministrativo

_____ timbro

N.B. : il numero <u>minimo</u> dei componenti è 3, <u>massimo</u> 7. <u>INDICARE</u> sul fianco del nome quale dei consiglieri è il SEGRETARIO e qual è l'INCARICATO parrocchiale per la promozione del sostegno economico alla Chiesa (cf. art. 4 § 1 del Regolamento)

ALLEGATO 2

ARCIDIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE

PARROCCHIA _____

Via_____,

CAP_____Comune_____(____)

***ACCETTAZIONE DI CARICA - Consiglio parrocchiale* per gli affari economici**

Io sottoscritto/a_____ nato/a_____ il_____e residente in _____ via_____ tel._____essendo stato/a chiamato/a a far parte del Consiglio parrocchiale per affari economici della Parrocchia di _____in _____ per designazione del parroco.

Dichiaro di accettare la nomina e di impegnarmi a partecipare con fedeltà ai lavori del Consiglio stesso per la durata dell'attuale mandato, in spirito di autentica corresponsabilità, aiutando la comunità parrocchiale a maturare quello spirito di comunicazione fraterna con cui convergere verso un progetto pastorale comune.
Con il presente atto dichiaro altresì di impegnarmi ad osservare le disposizioni del diritto vigente e le indicazioni diocesane, in particolare le norme previste dal Regolamento del Consiglio parrocchiale per gli affari economici.

_____, il_____

(luogo) (data)

In fede

_____

ALLEGATO 3

ARCIDIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE

PARROCCHIA _____

Via_____,

CAP_____Comune_____(____)

VERBALE DI GIURAMENTO

1. L'anno ……il giorno ……del mese di ….., dinanzi a me ……., Parroco di …… in…….., è presente il/la Sig./Sig.ra…….. nominata componente del Consiglio parrocchiale per gli affari economici con decreto del ……, protocollo ……..

2. Il/La Sig./Sig.ra…….. chiede di prestare il giuramento previsto dal can. 1283, § 1.

3. Con il mio consenso, il/ Sig./Sig.ra……, posta la mano destra sul libro dei Vangeli, legge la seguente formula:

"Io, ……., con riferimento alla mia nomina di componente del Consiglio parrocchiale per gli affari economici della Parrocchia……., avvenuta con decreto del ……, prot. ……,

GIURO

di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni relative al mandato di consigliere affidatomi con il suddetto decreto, mantenendo la dovuta riservatezza ai sensi del can. 1283, n. 1 *del CIC".*

In fede

_____

IL PARROCO

_____

RIFERIMENTI MAGISTERIALI

- CEI, *Determinazioni concernenti taluni strumenti e iniziative per la promozione del sostentamento del clero e del sostentamento economico della Chiesa* (21 marzo 1999).
- ID., Nota pastorale. *Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia* (30 maggio 2004).
- ID., *Istruzione in materia amministrativa* (1 settembre 2005).
- COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa (2 marzo 2018).
- CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen Gentium* (21 novembre 1964).
- ID., Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et Spes* (7 dicembre 1965).
- CONGREGAZIONE PER IL CLERO ED ALTRE, Istruzione interdicasteriale *Istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti* (15 agosto 1997).
- CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Lettera circolare *Omnes Christifideles* (25 gennaio 1973).
- ID., Istruzione *Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale* (4 agosto 2002).
- ID., Istruzione *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa* (20 luglio 2020).
- CONGREGAZIONE DEI VESCOVI, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi *Apostolorum Successores* (22 febbraio 2004).
- FRANCESCO, Esortazione apostolica *Evangelii gaudium* (24 novembre 2013).
- FRANCESCO, *Incontro con il clero, persone di vita consacrata e membri dei consigli pastorali* (4 ottobre 2013).
- ID., *Incontro con i rappresentanti del V Convegno Nazionale della Chiesa italiana* (10 novembre 2015).
- PAOLO VI, Decreto sull'apostolato dei laici *Apostolicam actuositatem* (18 novembre 1965).
- ID., Lettera apostolica Motu proprio *Ecclesiae sanctae* (6 agosto 1966).

«Presbiteri, diaconi, consacrati,
laici, associazioni, gruppi, movimenti,
ognuno sappia e possa trovare
nella nostra chiesa la propria casa…

…dove tutti possiamo sentirci
protagonisti senza protagonismi,
tutti chiamati a camminare insieme
sul sentiero che Dio
si aspetta dalla chiesa di oggi
e a portare "molto frutto" (cf. Gv 15,8)»

(Orientamenti pastorali 2020-2023)